Unione Nazionale Cooperative Italiane

Rassegna Stampa

del

4 settembre 2017

Consiglio Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 03/09/17
Estratto da pag. 1,5
Foglio: 1/2

FOCUS MANOVRA

Ristrutturazioni aziendali: misure per previdenza e formazione

In vista della legge di bilancio 2018, il Governo punta su nuovo percorso per le ristrutturazioni delle imprese: un mix politiche attive e previdenza complementare collegata, ma non più vincolata, all'Ape per gestire in prospettiva, facendo leva anche su un utilizzo "volontario" del Tfr maturato con la Rita.

Rogari e Tucci » pagina 5

Cantiere manovra. Martedì nuovo round tra Governo e sindacati sul lavoro: i tecnici affinano il pacchetto per le ristrutturazioni aziendali

Un mix previdenza-formazione per le «crisi»

Ipotesi ricollocazione anticipata per chi è in Cigs e Rita incentivata anche con il Tfr

Marco Rogari
Claudio Tucci
ROMA

Un mix politiche attive e previdenza complementare collegata, ma non più vincolata, all'Anticipo pensionistico (Ape) per gestire in prospettiva, facendo leva anche su un utilizzo "volontario" del Tfr maturato con la Rendita integrativa temporanea anticipata (Rita), il delicato capitolo delle ristrutturazioni aziendali che conducono a licenziamenti collettivi.

Dopo il dibattito che si è sviluppato all'inizio dell'estate il Governo è ora pronto a disegnare un nuovo percorso per gestire le «crisi» delle imprese puntando sugli strumenti oggi in vigore rimodellati dal Jobs Act, considerato anche che dallo scorso gennaio non sono più "operative" mobilità e Cassa integrazione in deroga. Il pacchetto di nuove misure è stato abbozzato nelle scorse settimane dai tecnici di palazzo Chigi e del ministero del Lavoro e con tutta probabilità sarà illustrato ai sindacati martedì al dicastero guidato da Giuliano Poletti nel corso del nuovo round sui temi lavoristici. Se dall'esito del confronto con Cgil, Cisl e Uil, ma anche con le imprese, dovesse arrivare un ok di massima gli interventi allo studio troverebbero posto nella prossima legge di Bilancio.

L'idea di fondo è quella di "anticipare", nelle crisi aziendali, il percorso di formazione e riqualificazione dei lavoratori "in esubero": le misure di politica attiva (di accompagnamento verso un altro impiego) scatterebbero subito, non più dopo il licenziamento, ma fin dal primo giorno di collocamento in cassa integrazione straordinaria. Si aprirebbe, quindi, a una sorta di "ricollocazione anticipata". In caso di accordo con il sindacato, ai lavoratori in Cigs verrebbe riconosciuto il diritto a chiedere all'Anpal l'immediata attribuzione dell'assegno di ricollocazione per essere, quindi, assistiti e formati verso un nuovo lavoro.

Il percorso di politica attiva potrebbe durare 12 mesi. Se gli interessati firmeranno poi un contratto a tempo indeterminato con un'altra azienda, è allo studio un vantaggio ad hoc: si vedranno liquidato, come una tantum, il residuo trattamento di Cigs (probabilmente, non per intero, forse al 50 per cento).

I tecnici di governo e ministero del Lavoro starebbero ragionando, pure, su un beneficio per il datore che colloca il lavoratore in Cigs: in caso di uscita dall'impresa per un nuovo impiego si potrebbe firmare un accordo conciliativo per chiudere tutto il pregresso con l'interessato che risolve il rapporto d'impiego. Nel caso in cui invece non scatti la ricollocazione anticipata (nei 12 mesi), per esempio, perché una persona è over 50/55, più difficile da reinserire, i lavoratori proseguirebbero nella Cigs (oggi la durata è 24 mesi, prorogabili, a determinate condizioni, di ulteriori 12) e poi, se licenziati collettivamente, avrebbero diritto alla Naspi (l'indennità di disoccupazione), non essendo, da gennaio, più prevista la mobilità. In questo caso, l'Esecutivo starebbe ragionando su un possibile allungamento della Naspi, coinvolgen-

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

Telpress Servizi di Media Monitoring

do, però, anche le aziende per avvicinare i lavoratori alla pensione (la strada ipotizzata sarebbe la re-introduzione di un "ticket" licenziamento a carico dei datori).

«Del resto, considero ragionevole, a fronte di una rivisitazione complessiva della gestione delle crisi aziendali, con uno sforzo pubblico, chiedere una collaborazione anche ai datori di lavoro», spiega Marco Leonardi, a capo del team economico di Palazzo Chigi. «Le politiche attive diventeranno centrali», sottolinea Maurizio Del Conte, numero uno di Anpal, «anche perché - prosegue - è sempre più difficile immaginare un ricambio della forza lavoro senza intervenire sulle crisi delle imprese. In quest'ottica la ricollocazione il più anticipata possibile può risultare lo strumento efficace a vantaggio delle imprese e soprattutto dei lavoratori».

Questi ultimi, in primis gli over 55, sul versante pensionistico-assistenziale, potrebbero infatti trovarsi a utilizzare uno nuovo strumento, in forma d'incentivo all'esodo, in aggiunta all'Ape aziendale, concepita con l'ultima legge di bilancio. Questo tipo di anticipo pensionistico ricalca l'Ape volontaria, che dovrebbe decollare a fine mese. Il "prestito" è possibile con 63 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi, con "penalizzazioni" di partenza non bassissime ma con la possibilità di stringere intese tra datore e lavoratori per attenuare, con contributi a carico delle aziende, l'impatto della rata. Ora il Governo sta pensando di offrire un'altra possibilità attraverso un restyling della Rita, che diventerebbe usufruibile già al compimento dei 63 anni d'età e non sarebbe più vincolata all'Ape e alla cessazione del rapporto di lavoro. Una "revisione" che inglobererebbe un'apposita misura per le ristrutturazioni aziendali con la possibilità di utilizzare la Rita come incentivo all'esodo, assorbendo su base volontaria anche quote di Tfr già maturato (la tassazione marginale sul passaggio alla Rita sarebbe interamente a carico dello Stato), e potendo contare su un prelievo fiscale più vantaggioso (15%) rispetto ad altri strumenti "incentivanti" (ad esempio la buonuscita).

POLITICHE ATTIVE
Le misure scatterebbero non più dopo il licenziamento, ma fin dal primo giorno di cassa integrazione straordinaria. Il percorso durerebbe 12 mesi

LA PAROLA CHIAVE

Naspi

● La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (Naspi) è una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione. Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, compresi gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato; il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

Il trend della Cassa integrazione

Ore autorizzate (in milioni) per trattamenti di Cigs.
Valori cumulati gennaio-luglio e var.% gen-lug 2017/gen-lug 2016

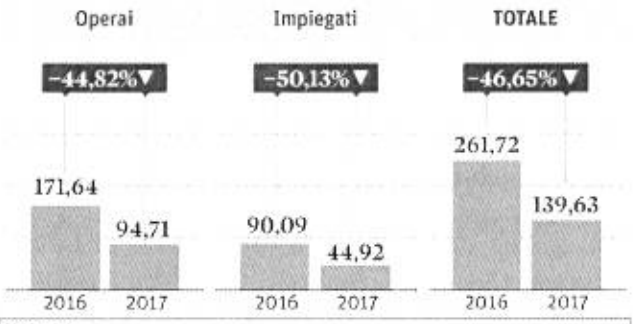

Fonte: Inps

Le misure

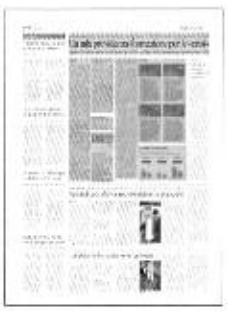

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Nazionale del Notariato
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 03/09/17
Estratto da pag.: 15
Foglio: 1/2

Albi & mercato. Come gestire le opportunità dopo la legge sulla concorrenza e passare dall'associazione a nuove forme organizzative

Studi e società, percorso a scelta

Per l'«evoluzione» spazio alla trasformazione omogenea o al conferimento a Stp

Angelo Busani

L'approvazione della legge sulla concorrenza (la n. 124/2017) ha riportato l'attenzione sull'esercizio dell'**attività professionale** in forma societaria. Un modello che, nella forma delle **società fra professionisti**, non ha finora avuto un grande impatto: al 31 luglio scorso, le Stp iscritte al Registro imprese erano appena 1.718 (si veda Il Sole 24 Ore del 7 agosto). La legge 124 ha, inoltre, rivisto alcune regole sulle società fra avvocati, di ingegneria e per la gestione delle farmacie (si veda la tabella qui sotto).

In ogni caso l'introduzione della possibilità di esercitare la libera professione in forma societaria - al di là dei nodi fiscali ancora da sciogliere - mette a disposizione di chi inizia l'attività un assetto organizzativo ulteriore rispetto ai "vecchi" schemi dello "studio individuale" e dello **"studio associato"**. Inoltre, le nuove società tra professionisti rappresentano un'opportunità da vagliare per tutti coloro che già esercitano la professione, per verificare l'interesse a proseguire l'attività inquadrandola nella nuova struttura organizzativa della Stp. I professionisti devono quindi affrontare il problema e valutare se convenga fare evolvere in forma societaria l'attività professionale che già esercitano in forma individuale o in forma di studio associato e le possibile strade da seguire.

Si può pensare, innanzitutto, all'ipotesi della **cessione** dello studio professionale a una società. Si tratta di un'operazione perfettamente praticabile sia civilisticamente (Cassazione 370/74 e 2860/2010), sia fiscalmente (l'agenzia delle Entrate ha affrontato la questione in alcune risoluzioni: 108/E/2002, 30/E/2006, 177/E/2009 e 255/E/2009; e in alcune circolari: 11/E/2007 e 8/E/2009). L'operazione però non sempre è praticabile in concreto, poiché presuppone il pagamento di un prezzo d'acquisto da parte del cessionario.

Per passare da studio associato a società si può poi pensare a un'operazione di "trasformazione". A questo riguardo, nessun problema dovrebbe sorgere se si inquadrasse l'operazione come **trasformazione "omogenea"**, cioè come operazione che ha, sia come punto di partenza, sia come punto di arrivo, un'entità societaria. Per realizzarla è, però, necessario che lo studio associato sia equiparato a una società semplice: sul fatto che sia possibile non dovrebbero esserci più dubbi (si veda, per esempio, la sentenza della Cassazione 16500/2004).

Più in salita appare la strada della qualificazione del "passaggio" da studio associato a Stp come **trasformazione "eterogenea progressiva"**, cioè l'operazione che conduce un ente non societario ad assumere la veste di società di capitali. Questo perché l'articolo 2500-octies del Codice civile, che regola la trasformazione eterogenea in società di capitali, prevede come possibile punto di partenza solo «i consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni»: in questo perimetro (sempre che si tratti di un'elencazione esaustiva), le associazioni professionali non sembrano comprese. C'è, tuttavia, un'assai forte corrente di pensiero che legge, con argomentazioni indubbiamente "forti", l'articolo 2508-octies come norma esemplificativa di alcuni casi e non come norma tassativa.

Un'alternativa alla trasformazione può essere poi quella del **conferimento** dello studio individuale o dello studio associato **in una Stp** (già costituita o di nuova costituzione). In questo modo, il professionista singolo o i soci dello studio associato diventano soci della Stp conferitaria. Questa operazione ha avuto anche un avallo fiscale: con la circolare 8/E/2009 (risposta 1.3) e la risoluzione 177/E/2009, l'agenzia delle Entrate ha dettato le condizioni in presenza delle quali non si formano plusvalenze fiscalmente rilevanti.

Si entra così nel campo minato della qualificazione degli studi professionali come "aziende" e della loro clientela in termini di "avviamento". Si tratta di concetti che l'impostazione tradizionale di questa materia considera inapplicabili alla professione perché antitetici al principio per il quale nello studio l'organizzazione, se esiste, ha una natura assolutamente ancillare rispetto all'elaborazione intellettuale del professionista.

Ma il sistema si sta muovendo in un senso diverso da quello tracciato dall'opinione tradizionale. La Cassazione, con la sentenza 11896/2002, ha chiarito, ad esempio, che gli studi professionali «possono anche essere organizzati sotto forma di azienda professionale tutte le volte in cui, al profilo personale dell'attività svolta, si affianchino un'organizzazione di mezzi e strutture». Mentre, già nella sentenza 5848/1979, la Corte ha affermato che «è giuridicamente configurabile la cessione di uno studio professionale insieme con il suo avviamento».

Con il beneplacito, infine, della sentenza 10178/2007, in cui la Cassazione ha sottolineato che «anche gli studi professionali possono essere organizzati in forma di azienda, ogni qualvolta al profilo personale dell'attività svolta si affianchino un'organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e dipendenti e un'ampiezza dei locali adibiti all'attività tali che il fattore organizzativo e l'entità dei mezzi impiegati sovrastino l'attività professionale del titolare, o quanto meno si pongano, rispetto a essa, come entità giuridica dotata di una propria rilevanza strutturale e funzionale».

LE ALTERNATIVE
Maggiori complicazioni per la trasformazione eterogenea progressiva o con la cessione
Da sciogliere i nodi fiscali

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
Telpress Servizi di Media Monitoring

Le soluzioni a confronto

	STUDIO ASSOCIATO Ex legge 1089/1939	SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI Legge 183/2011	SOCIETÀ TRA AVVOCATI Dlgs 96/2001	SOCIETÀ TRA AVVOCATI Legge 124/2017	SOCIETÀ DI INGEGNERIA Dlgs 50/2016	SOCIETÀ TRA FARMACISTI Legge 362/1991
Tipo societario	Non è una società (è consistente la tesi che allo studio associato comunque si applichino le regole della società semplice nelle materie in cui lo statuto associativo non disponga)	Società di persone, società di capitali e cooperative (le cooperative devono avere un numero di soci non inferiore a tre)	Società in nome collettivo	Società di persone, società di capitali e cooperative	Società di capitali e società cooperative	Società di persone, società di capitali, società cooperative a responsabilità limitata
Denominazione	La legge 1089/1939 (ora abrogata, ma a ancora punto di riferimento) imponeva che nella denominazione vi fosse il nome degli associati	Deve contenere l'espressione "società tra professionisti"	Il nome di uno o più soci e l'espressione "società tra professionisti"	La legge non detta alcuna specifica regola (quindi c'è libertà di denominazione)	La legge non detta alcuna specifica regola (quindi, c'è libertà di denominazione)	La legge non detta alcuna specifica regola (quindi, c'è libertà di denominazione)
Oggetto	Esclusivamente l'esercizio dell'attività professionale	L'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci	Esclusivamente l'esercizio della professione forense da parte dei propri soci	L'esercizio della professione forense	Studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi	Esclusivamente la gestione della farmacia
Amministrazione	Solo associati professionisti	Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci	Spetta ai soci disgiuntamente (salvo diversa norma statutaria) e non può essere affidata a terzi	Devono essere soci e, per 2/3 almeno, avvocati	La legge non detta alcuna specifica regola; in mancanza di norma statutaria, si applica il codice civile	La legge non detta alcuna specifica regola tranne che il direttore della farmacia deve essere un farmacista (ma non deve essere né socio né amministratore della società)
Soci	Solo professionisti	Professionisti iscritti a ordini, cittadini degli Stati Ue in possesso del titolo di studio abilitante, soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento	Solo avvocati	I soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni	Chiunque	Chiunque
Partecipazione di un socio ad altra società professionale	Si può partecipare a una pluralità di associazioni professionali	La partecipazione a una Stp è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti	Non consentita la partecipazione ad altra società tra avvocati	La legge non detta alcuna specifica regola: quindi, non vi sono divieti	La legge non detta alcuna specifica regola; in mancanza di norma statutaria, non vi sono divieti	Il socio non può essere medico, né titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, né esercente qualsiasi altra attività nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco
Nuovi soci	In mancanza di norma statutaria, si applicano le norme del codice civile sulla società semplice	La legge non detta alcuna specifica regola; in mancanza di norma statutaria, si applica il codice civile	Ammessi solo con il consenso di tutti gli altri soci (salvo diversa norma statutaria)	La legge non detta alcuna specifica regola; in mancanza di norma statutaria, si applica il codice civile	La legge non detta alcuna specifica regola; in mancanza di norma statutaria, si applica il codice civile	La legge non detta alcuna specifica regola; in mancanza di norma statutaria, si applica il codice civile
Morte del socio	La legge non detta alcuna specifica regola; in mancanza di norma statutaria, si applica il codice civile	La legge non detta alcuna specifica regola; in mancanza di norma statutaria, si applica il codice civile	Gli eredi sono liquidati, salvo che siano avvocati i quali vogliano essere (e siano) ammessi in società	La legge non detta alcuna specifica regola; in mancanza di norma statutaria, si applica il codice civile	La legge non detta alcuna specifica regola; in mancanza di norma statutaria, si applica il codice civile	La legge non detta alcuna specifica regola; in mancanza di norma statutaria, si applica il codice civile
Modifiche statutarie	La legge non detta alcuna specifica regola; in mancanza di norma statutaria, si applica il codice civile	La legge non detta alcuna specifica regola; in mancanza di norma statutaria, si applica il codice civile	All'unanimità (o a maggioranza se lo statuto lo consente)	La legge non detta alcuna specifica regola; in mancanza di norma statutaria, si applica il codice civile	La legge non detta alcuna specifica regola; in mancanza di norma statutaria, si applica il codice civile	La legge non detta alcuna specifica regola; in mancanza di norma statutaria, si applica il codice civile
Responsabilità	La legge non detta alcuna specifica regola	La legge non detta alcuna specifica regola	Dei soci illimitatamente e della società	Dei soci e della società	Della società e del progettista che firma il progetto	Della società
Fallimento	Non fallisce	Non fallisce	Non fallisce	Non fallisce	Fallisce	Fallisce

Peso: 55%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

107-142-068

Telpress Servizi di Media Monitoring

Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 04/09/17
Estratto da pag.: 1-2
Foglio: 1/2

Fisco e contribuenti

Dai tributi ai servizi: Abruzzo al top dell'efficienza

È la regione più vicina al rapporto ottimale

Per un contribuente la regione "ideale" è quella che più si avvicina all'equazione "paghi il minimo (di tasse) e ottieni il massimo (di servizi pubblici)". Una stella polare quasi impossibile da raggiungere. Ma in base alla quarta edizione del "Taxpayer Italia", realizzato dal Centro Studi Sintesi per Il Sole 24 Ore, nel 2017 la regione che meglio "soddisfa" questo mix ottimale è l'Abruzzo, che ha raggiunto la vetta grazie soprattutto alle performance sui fronti sicurezza e ambiente. Alle sue spalle Umbria e Marche. La Valle d'Aosta, invece, è la più lontana e in ritardo ci sono anche le regioni del Sud.

Marco Biscella • pagina 2

Fisco locale
IL «TAXPAYER ITALIA 2017»

L'indagine
L'analisi del Sole 24 Ore/Centro Studi Sintesi incrocia livello di prelievo e prestazioni offerte

Mezzogiorno in ritardo
Il Sud nel suo complesso si conferma l'area del Paese più distante dall'efficienza

Mix tasse-servizi, Abruzzo al top

È la Regione più vicina al rapporto ottimale per il contribuente - In coda la Valle d'Aosta

Marco Biscella

Il sogno di ogni contribuente italiano è poter spostare la propria "residenza" nel luogo che offre il miglior mix tra livello di prelievo fiscale ed efficienza dei servizi. Una regione "ideale", la più vicina all'equazione "paghi il minimo (di tasse) e ottieni il massimo (di prestazioni)". Nel 2017 la "regione ideale" avrebbe la tassazione della Calabria (5.254 euro per abitante) e il livello di servizi del Veneto (punteggio dell'indicatore sintetico pari a 132).

Ma questa stella polare, cui amministratori e cittadini dovrebbero (i primi) e vorrebbero (i secondi) tendere, come ogni astro rimane irraggiungibile. Ci si può, però, avvicinare il più possibile. Nel 2017 "l'impresa" è riuscita all'Abruzzo, che – in base alla classifica del "Taxpayer Italia" elaborata dal Centro Studi Sintesi per Il Sole 24 Ore, giunta alla sua quarta edizione – ha raggiunto la vetta, grazie soprattutto alle performance sui fronti sicurezza e ambiente. Sul podio salgono l'Umbria, leader nel 2016 e scesa al secondo posto, e le Marche, vincitrici nel 2014 e 2015, oggi premiate con la medaglia di bronzo. In coda figura invece la Valle d'Aosta, la regione più lontana dall'ideale teorico, che precede Calabria e Sicilia. Per il resto, va segnalato che ai piedi del podio si trova il Friuli-Venezia Giulia (perde una posizione rispetto al 2016), mentre la Basilicata risale di cinque gradini, collocandosi al quinto posto. Frenano, invece, leggermente il Veneto e la Toscana, che ora occupano rispettivamente il sesto e il settimo posto.

In generale, la classifica 2017 del Centro Studi Sintesi mostra – utilizzando una metafora ciclistica – che il corridore in fuga (la "Regione ideale") ha un po' rallentato l'andatura e ciò ha consentito al

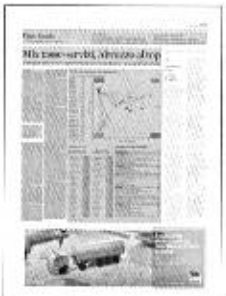

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

gruppo degli inseguitori di ricompattarsi e di guadagnare terreno.

Per quanto riguarda il livello di tassazione, l'edizione 2017 non presenta significative variazioni rispetto all'anno scorso: ai primi posti (gettito tributario pro capite più alto) si trovano Valle d'Aosta e Lombardia; l'Emilia Romagna "sorpassa" il Lazio, collocandosi al terzo posto. Posizioni immutate nella parte bassa della classifica, con tutte le regioni del Sud, e la Calabria all'ultimo posto.

Quanto al livello quali-quantitativo dei servizi pubblici, il Veneto conferma - per il secondo anno consecutivo - il gradino più alto, seguito dalla Lombardia (terza nel 2016) e dall'Emilia Romagna (sesta l'anno scorso). Il Trentino-Alto Adige, invece, scivola dalla seconda alla sesta posizione. Nella parte bassa della graduatoria troviamo ancora una volta la Calabria (nel 2016 figurava la Sicilia), preceduta da Campania, Sardegna e Puglia.

La ricerca del Centro Studi Sintesi - mutuata dall'esempio americano realizzato da Wallet Hub - si basa su 25 indicatori, articolati in sei aree (vedi scheda metodologica a lato), molti dei quali perfettamente corrispondenti con quelli dello studio "originario" e alcuni invece più mirati sulle specificità del nostro Paese. Gli indicatori sono tratti da fonti ufficiali e sulla base dell'ultima annualità disponibile (in alcuni casi si è optato invece per consolidare i dati mediante la media triennale). Gli indicatori finali di ciascuna delle sei aree sono stati poi ponderati sulla base dei pesi utilizzati nello studio di Wallet Hub ed espressi con un numero indice, ponendo la media Italia pari a 100.

Per determinare, invece, il livello di pressione tributaria in ciascun territorio ci si è avvalsi dei "Conti pubblici territoriali" (Cpt), utilizzando la media delle entrate tributarie delle amministrazioni pubbliche dell'ultimo triennio disponibile (2013-2015), escludendo i contributi sociali, visto che l'obiettivo dello studio è mettere in relazione la tassazione con i servizi generali. Anche in questo caso è stato creato un numero indice, con la media nazionale sempre pari a 100.

L'ultimo passaggio è stato mettere in correlazione la tassazione e il livello quali-quantitativo dei servizi pubblici in ciascun territorio, creando un diagramma a dispersione (vedi grafico a fianco), in cui le Regioni italiane tendono a disporsi lungo una retta, evidenziando implicitamente una sostanziale corrispondenza tra livello della tassazione e livello dei servizi pubblici. E la più vicina alla "Regione ideale" (punteggio di 36,5) è appunto l'Abruzzo, il territorio che può vantarsi di offrire, in media, la maggiore "soddisfazione" al contribuente.

CHI SALE E CHI SCENDE

Sul podio Umbria e Marche, mentre la Basilicata risale al quinto posto
Frenano leggermente Veneto e Toscana

La classifica in base alla distanza dalla «Regione ideale»

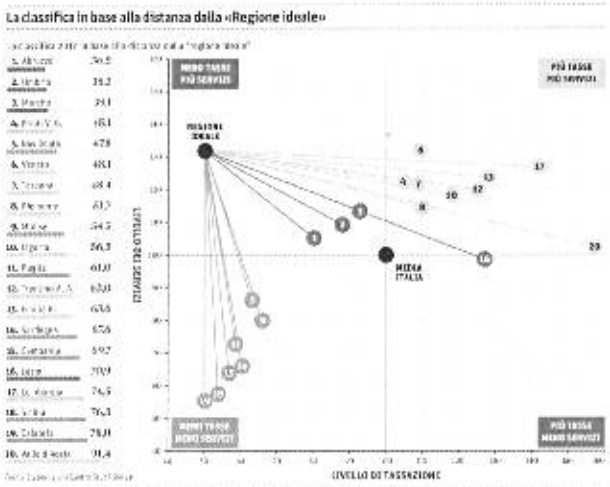

Le graduatorie base

LIVELLO DELLA TASSAZIONE - Media dell'anno 2013-2015

Regione	Numero indice
1. Valle d'Aosta	146,3
2. Lombardia	134,1
3. Emilia Romagna	123,4
4. Lazio	122,1
5. Trentino A.A.	120,5
6. Liguria	114,9
7. Piemonte	108,3
8. Veneto	107,8
9. Toscana	107,1
10. Friuli V.G.	105,8
11. Marche	94,1
12. Umbria	90,3
13. Abruzzo	85,9
14. Molise	72,4
15. Basilicata	70,3
16. Sardegna	68,0
17. Puglia	66,3
18. Campania	66,3
19. Sicilia	62,5
20. Calabria	59,6
Italia	100,0

LIVELLO DEI SERVIZI - Media aggiornata ai 25 indicatori

Regione	Numero indice
1. Veneto	130
2. Lombardia	127
3. Emilia Romagna	124
4. Friuli V.G.	123
5. Toscana	122
6. Trentino A.A.	120
7. Liguria	119
8. Piemonte	115
9. Marche	114
10. Umbria	109
11. Abruzzo	108
12. Valle d'Aosta	103
13. Lazio	99
14. Basilicata	86
15. Molise	79
16. Puglia	72
17. Sardegna	68
18. Campania	63
19. Sicilia	58
20. Calabria	54
Italia	100

Il peso percentuale dei 25 indicatori

Area/Indicatore	Peso
INFRASTRUTTURE	15,0
Densità infrastrutture	6,3
Presenza reti sanitarie/sociali/assistenziali/ospedaliere	5,3
Presenza reti sanitarie/sociali/assistenziali/territoriali	3,3
Spesa pubblica per l'ambiente	1,0
Disparità territoriali nell'accesso a banda larga	1,0
ISTRUZIONE	20,3
Punteggio prove Invalsi	9,7
Quota laureati/diplomati	9,7
Presenza asili nido (Fonte: Istituto Openpolis)	0,9
SANITÀ	34,0
Percentuale occupati nella sanità e assistenza sociale	7,0
Rischio di mortalità per sanità	7,0
Speranza di vita alla nascita	7,0
Mortalità infantile	7,0
Mortalità per tumore polmonare	7,0
SICUREZZA	9,7
Crimini violenti (omicidi, violenze sessuali)	3,6
Mortalità stradale (morti per incidenti stradali)	3,6
Rapine (ogni 100 mila abitanti)	1,2
Microcriminalità (furti e rapine in abitazione)	1,2
AMBIENTE	2,7
Spesa destinata alla gestione dei rifiuti urbani	1,3
Percentuale rifiuti non riciclati	1,3
ECONOMIA	16,7
Reddito disponibile pro capite	5,0
Progresso e variazione percentuale	5,0
Disoccupati (15-74 anni)	1,7
Tasso di imprenditorialità (imprese registrate)	1,7
Famiglie in condizione di disagio economico	1,3
Individui in condizione di disagio economico (persone)	1,7

Peso: 1-4%,2-50%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

131-1730-086

Telpress Servizi di Media Monitoring

I regolamenti. Margini di intervento limitati per gli enti territoriali nel recepimento della disciplina statale

A rischio le esclusioni di tributi dalla sanatoria

I Comuni e gli altri enti territoriali hanno margini di manovra molto ristretti nel regolare la definizione delle liti pendenti. Per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, la norma (l'articolo 11, Dl 50/2017) prevede che gli enti in questione possano – con le forme previste dai rispettivi ordinamenti – disporre semplicemente «l'applicazione delle disposizioni del presente articolo». Sotto il profilo letterale dunque la previsione di legge pare consentire una mera facoltà di recepimento, salvo quanto si dirà in seguito per i Comuni.

La seconda e ben più rilevante ragione è che si è in presenza di previsioni in massima parte di natura processuale, in quanto tali indisponibili rispetto a una normazione a livello sub statale.

Per questo motivo, ad esempio, non è possibile modificare la data di scadenza della definizione, sebbene essa risulti molto ravvicinata rispetto all'entrata in vigore dei regolamenti. La data del 2 ottobre, infatti, è strettamente collegata con la sospensione dei procedimenti giudiziali su richiesta del contribuente che opera fino al 10 di ottobre. Inoltre, lo stesso perfezionamento della procedura, che consiste nella presentazione della domanda e nel versamento delle somme entro la scadenza, determina di per sé effetti processuali poiché comporta la cessazione della materia del contendere.

Per tali ragioni dunque la scadenza di legge come pure il meccanismo di chiusura delle liti non possono essere modificati dagli enti territoriali.

Considerazioni analoghe fanno apparire di dubbia legittimità i regolamenti che limitino le controversie tributarie definibili, adottando la tecnica della indicazione analitica delle entrate ricomprese nella sanatoria. Proprio perché siamo di fronte a una disciplina processuale che, nella norma di riferimento, non opera distinzioni in ordine ai tributi ammessi, una eventuale discriminazione introdotta a livello locale potrebbe apparire irragionevole e non consentita dalla legge. Sotto questo profilo appare dunque preferibile la tecnica di normazione che non elenca i tributi definibili, lasciando così intendere che tutte le controversie tributarie possono beneficiare delle agevolazioni di legge. Al contrario, se si dettagliano le entrate interessate dalla sanatoria (salvo ovviamente che il dettaglio non sia esaustivo), si induce a ritenere che quelle non richiamate ne sono escluse.

Bisogna poi ricordare che le entrate non tributarie (ad esempio, il Cosap) non sono interessate dalla sfera di azione della disciplina.

Sembra invece ammissibile prevedere scansioni temporali più allungate nei versamenti rateali, in forza anche in questo caso di un duplice ordine di ragioni:

in primo luogo, una volta che la definizione si è perfezionata con il pagamento della prima rata, tutta la fase successiva riveste esclusivamente natura procedimentale, e non più processuale;

non bisogna inoltre dimenticare che per le entrate proprie dei Comuni vige l'articolo 52, Dlgs 446/1997, che consente di disciplinare tutti gli aspetti della gestione delle stesse, fatte salve le riserve di legge. Ne consegue che, se la materia non è per sua natura indisponibile, occorre che la deroga all'articolo 52 sia espressa nella norma di legge (si pensi, ad esempio, alla disposizione sulle modalità di versamento delle entrate comunali, contenuta nell'articolo 2-bis, del Dl 193/2016). Nel caso di specie, ciò non è accaduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Lovecchio

POSSIBILITÀ AMMESSA
È sempre consentito prevedere a livello locale termini più ampi per il pagamento delle rate successive

Consiglio Nazionale del Notariato
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 04/09/17
Estratto da pag.: 1,3
Foglio: 1/3

Entro il 2 ottobre possibile aderire alla rottamazione di quasi 72mila liti fiscali

Per le tasse comunali sanatoria «limitata»

Luce verde a Roma, Milano e Napoli - No da Torino e Firenze

La definizione agevolata delle liti fiscali convince solo in parte i Comuni. Tra i grandi centri - i più interessati alla sanatoria per rilevanza dell'arretrato - solo il 40% ha deliberato entro giovedì scorso per concedere ai contribuenti la possibilità di chiudere le controversie risparmiando sanzioni e interessi. Tra le delibere al fotofinish quella di Roma, dove le cause pendenti sono oltre 5mila. A livello nazionale l'arretrato in Ctp e Ctr è di quasi 72mila.

Dell'Oste, Melis, Milano » pagina 3

I numeri

L'ARRETRATO
La stima delle liti tributarie con gli enti territoriali pendenti al 31/03/2017

I grado (Ctp)	II grado (Ctr)
53.735	18.051

LA DIVISIONE PER MATERIA DEL TRIBUTO CONTESTATO
Dati calcolati in % sul 2016

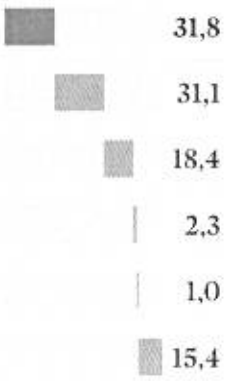

Fisco locale
LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Dilazioni più ampie
A Milano e Pescara il consiglio comunale ha aggiunto una rata e rinviato la scadenza

Niente sconti
L'iter non si applica a Torino, Prato e Salerno Udine punta sulle soluzioni stragiudiziali

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

Telpress Servizi di Media Monitoring

La chiusura delle liti non decolla nei Comuni

Solo il 40% dei grandi centri consente l'adesione - A livello nazionale un arretrato di 72mila cause tributarie

A CURA DI
Cristiano Dell'Oste
Valentina Melis
Francesca Milano

La chiusura delle liti fiscali non decolla nei Comuni. Anche se al fotofinish sono arrivate le delibere di Roma e altri grandi centri, l'impressione è che la maggior parte dei sindaci non abbia concesso ai contribuenti la possibilità di definire in via agevolata le controversie sui tributi locali.

La decisione doveva essere presa entro giovedì scorso, 31 agosto. E in effetti diversi consigli comunali si sono riuniti proprio l'ultimo giorno utile, come l'Assemblea capitolina e i consigli di Genova e Massa, o alla vigilia della scadenza, come quelli di Alessandria, Pescara e Campobasso. A Milano, invece, il consiglio comunale aveva già deciso prima delle ferie.

Il monitoraggio del Sole 24 Ore su oltre 60 capoluoghi e grandi città, in cui vivono quasi 14 milioni di abitanti, evidenzia un tasso di adesione poco superiore al 40 per cento. Un dato tutto sommato contenuto, considerando che sono proprio i centri di maggiori dimensioni quelli più interessati a questa chance. Anche perché nei piccoli Comuni il contenzioso spesso è così ridotto da non giustificare l'adozione di un atto e di un regolamento specifico.

L'arretrato in gioco

Molte delle città che hanno varato la sanatoria l'hanno fatto per archiviare un contenzioso rilevante. A Roma, ad esempio, le liti in corso con il Comune sono più di 5mila tra commissioni tributarie provinciali, regionali e Cassazione, come riportato nelle premesse della delibera 45 di giovedì scorso. Il grosso delle cause – 4.200 – riguarda Ici e Imu, per un totale di oltre 200 milioni di euro.

Grandi numeri anche a Palermo (2.659 contenziosi aperti per 60 milioni), Reggio Calabria (1.423), Lecce (circa 1.500), Milano (circa 2mila) e Napoli («circa un migliaio», riporta la delibera).

Partendo dalle statistiche delle Finanze, si può calcolare che a livello nazionale al 31 marzo scorso ci fossero quasi 72mila controversie con gli enti territoriali, pendenti davanti ai giudici di merito. Dato che la definizione agevolata si applica alle liti già avviate al 24 aprile, questo è di fatto l'arretrato di Ctp e Ctr che può essere sforbiciato dalla sanatoria. Pur senza avere il dato delle cause in Cassazione, è evidente il peso specifico dei grandi Comuni.

Gli stessi dati nazionali mostrano che i tre quarti del contenzioso (74,1%) si concentrano davanti ai giudici del Sud e delle Isole.

D'altra parte, se ci sono realtà come Udine in cui l'arretrato non arriva a dieci fascicoli, e altre come Asti che si fermano addirittura a tre, non è sempre vero che ha puntato sulla sanatoria solo chi ha migliaia di liti pendenti. Valgano le adesioni di Bari (300), Sassari (150) e Trapani (66, di cui solo tre in Cassazione).

Tempi stretti per decidere

Il successo dell'operazione "taglia-arretrato" potrà essere valutato solo quando si capirà quanti contribuenti avranno aderito alla sanatoria. Che permette di risparmiare sanzioni e interessi, ma impone di fare istanza e pagare la prima rata entro il 2 ottobre. Come dire: se il consiglio comunale non ha deliberato per tempo, ci sarà un mese per decidere, o anche meno, contando che diverse città non hanno ancora pubblicato gli atti.

I regolamenti comunali spesso si limitano a richiamare la normativa nazionale sulla definizione agevolata (l'articolo 11 del Dl 50/2017), anche nelle scadenze di versamento. Alcune città, però, nel tentativo di venire incontro ai cittadini, aggiungono una quarta rata e allungano i tempi per i pagamenti, spostando l'ultima tranche al 30 settembre 2018, come Milano e Pescara. Altre, come Arezzo, anticipano invece l'ultimo versamento al 31 marzo. E c'è anche chi come Lamezia Terme menziona sanzioni del 45% in caso di ritardo.

La leva della mediazione

Tra i Comuni che non hanno deliberato ci sono Torino, Trento, Prato, Salerno, Barletta e Catania. In alcuni casi, come a Vicenza, si è ritenuto più opportuno non aderire a quello che è stato visto come «una sorta di condono». In altri casi, come a Pavia, è stata anche una questione di tempi, perché la norma nazionale è di fine giugno.

In altre situazioni ancora, gli amministratori spiegano che il grosso del contenzioso viene smaltito prima di arrivare davanti al giudice, con l'istituto della mediazione: è il caso, ad esempio, di Udine, Lecco, Carrara e Ascoli Piceno.

A volte vengono citate anche ragioni di equità tra contribuenti. Il contenzioso sui tributi locali si concentra per lo più su Ici e Imu (31,1% del totale) e sulla tassa rifiuti (31,8%). Nove volte su dieci si

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

131-116-360

Telpress Servizi di Media Monitoring

tratta di controversie che valgono meno di 20mila euro l'una, alle quali si affiancano pochi contenziosi milionari su temi complessi, come la tassazione delle aree edificabili, delle centrali energetiche o delle zone produttive di rifiuti speciali. È un equilibrio che va trovato caso per caso a livello locale.

Il raccordo con la rottamazione

Un altro aspetto che ha influito sulle scelte locali è il raccordo della definizione delle liti con la rottamazione delle cartelle esattoriali, prevista dal decreto fiscale (Dl 193/2016) e decisa in primavera da diversi Comuni.

Ma la lettura non è stata sempre univoca. A Foggia e Pesaro i contribuenti hanno potuto aderire solo alla rottamazione. A Padova, invece, una delle motivazioni per cui si è introdotta la definizione delle liti è stata mettere tutti i cittadini sullo stesso piano proprio dopo la rottamazione.

2 ottobre

Il termine per l'adesione
Entro cui i contribuenti possono scegliere di chiudere la lite fiscale

Il quadro

NELLE CITTÀ
Le decisioni sulla definizione agevolata delle liti tributarie in alcuni dei maggiori Comuni. Dove non diversamente specificato, la rateazione per importi oltre 2.000 euro è quella prevista a livello nazionale, e cioè: prima rata (totale o 40%, solo per somme oltre i 2mila euro): 2/10/2017; seconda rata (40%): 30/11/2017; terza rata (20%): 2/07/2018

Si alla sanatoria delle liti fiscali — No alla sanatoria delle liti fiscali

Alessandria ✓	Foggia ✗	Piacenza ✗
Ascoli Piceno ✗	Genova ✓	Potenza ✗
Ancona ✓	Grosseto ✗	Pozzuoli ✓
Aosta ✗	Lamezia Terme ✓	Prato ✗
Arezzo ✓	Prima rata (totale o 40% oltre i 2mila euro) 2 ottobre 2017; seconda rata (40%) 30 novembre; terza rata (20%) 31 marzo 2018. Compresi i ricorsi relativi al concessionario	Ravenna ✗
Asti ✗	Lecce ✓	Reggio Calabria ✓
Bari ✓	Lecco ✗	Reggio nell'Emilia ✗
Barletta ✗	Mantova ✗	Roma ✓
Benevento ✗	Marsala ✗	Rovigo ✗
Bologna ✓	Messina ✗	Salerno ✗
Cagliari ✓	Milano ✓	Sassari ✓
Campobasso ✓	Napoli ✓	Savona ✓
Carrara ✗	Novara ✓	Siracusa ✗
Catania ✗	Oristano ✗	Torino ✗
Cesena ✗	Padova ✓	Trapani ✓
Como ✗	Palermo ✓	Trento ✗
Cosenza ✓	Parma ✗	Treviso ✗
Cremona ✗	Pavia ✗	Trieste ✗
Fermo ✓	Perugia ✓	Udine ✗
Ferrara ✗	Pesaro ✗	Venezia ✓
Firenze ✗	Pescara ✓	Vercelli ✓
		Verona ✗
		Vicenza ✗
		Viterbo ✗

Milano: Prima rata (totale o 40% oltre i 2mila euro) 2 ottobre 2017; seconda rata (20%) 30 gennaio 2018; terza (20%) 31 maggio; quarta (20%) 30 settembre

Sassari: Prima rata (totale o 40% oltre i 2mila euro) 2 ottobre 2017; seconda rata (40%) 30 novembre; terza (20%) 31 marzo 2018; quarta (20%) 2 luglio. Comprese le liti con il concessionario per l'imposta di pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e Tosap e le ingiunzioni di pagamento

Cagliari: Inclusi i contenziosi per i libri (pubblicità) e Ilva (affissioni)

Campobasso: Compresi le liti con il concessionario per l'imposta di pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e le ingiunzioni di pagamento

Fermo: Compresi le liti con il concessionario per l'imposta di pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e le ingiunzioni di pagamento

Pescara: Prima rata (totale o 50% oltre i 2mila euro) 2 ottobre 2017; seconda rata (50%) 30 gennaio 2018; terza (25%) 31 maggio; quarta (25%) 30 settembre

Venezia: Compresi le liti con l'azienda servizi Spa per Tia, Cosc, Tari

L'ARRETRATO
La stima delle liti tributarie con gli enti territoriali pendenti al 31/03/2017

LA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (*)
Dati in %

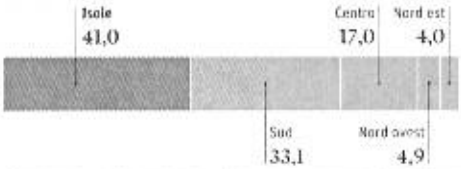

LA DIVISIONE PER MATERIA DEL TRIBUTO CONTESTATO (**)
Dati in %

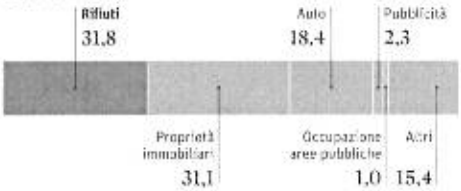

LA DIVISIONE PER VALORE DELLA LITE (**)
Dati in %

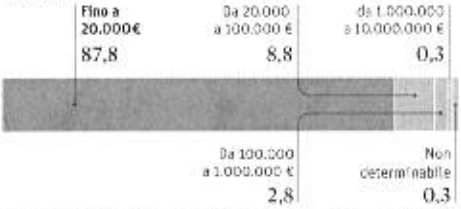

Fonte: elaborazione su delibere e regolamenti comunali e dati Finanze statistiche sul contenzioso

Note: (*) stima sui ricorsi pendenti a fine 2016; (**) calcolato sui ricorsi conclusi nel 2016

Peso: 1-11%,3-50%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 04/09/17
Estratto da pag.: 1,7
Foglio: 1/2

Il nostro Paese è al 15° posto a livello mondiale

Dall'export di servizi 95 miliardi di ricavi

A fine 2017 varrà 95 miliardi di euro l'export italiano di servizi, una voce della nostra bilancia commerciale di cui non si parla spesso ma che rappresenta il 18% di tutte le nostre esportazioni nel mondo.

A differenza del comparto beni, dove l'Italia è decima nella classifica mondiale dei maggiori esportatori, nel segmento dei servizi il nostro Paese è al 15° posto.

Ma le prospettive di crescita sono positive e superiori rispetto al segmento beni, soprattutto perché sotto la voce servizi vanno ascritti anche quelli informatici e digitali, dall'e-commerce ai programmi di automazione industriale, per i quali l'Italia può giocare le sue carte.

Micaela Cappellini ▸ pagina 7

Internazionalizzazione. Per questo comparto il nostro Paese è quindicesimo nella graduatoria mondiale degli esportatori

L'export di servizi vale 95 miliardi

Per l'Italia è un quinto della bilancia commerciale - Crescono le prospettive per quelli digitali

Micaela Cappellini

A fine anno varrà 95 miliardi di euro, poco meno di un quinto di tutte le nostre esportazioni, eppure non se ne parla quasi mai. Stiamo parlando dell'export di servizi, una fetta della nostra bilancia commerciale sotto la quale rientra una gamma di attività molto variegata: si va dai servizi finanziari a quelli legali, dai trasporti alle telecomunicazioni, fino addirittura a una cena al ristorante, se a pagare il conto è un turista straniero. Ma soprattutto, rientra in questa sezione una delle categorie più promettenti dell'export di servizi, quelli informatici e digitali, e tra questi l'e-commerce è naturalmente il sorvegliato numero uno: secondo eMarketer, le vendite online nel mondo valgono già oggi il 10% del totale del mercato retail e nel giro di altri quattro anni si aggiudicheranno una quota di oltre il 15%.

Chi dell'export di servizi informatici ha già fatto il suo cavallo di battaglia per esempio è l'India: fra aggiornamenti del software, customer care a distanza e compilazione di analisi cliniche, per New Delhi i servizi rappresentano già oggi il 36% di tutto l'export del Paese. Anche in Kenya, grazie al turismo da una parte e alle telecomunicazioni dall'altra, i servizi costituiscono oltre il 40% delle esportazioni, mentre in Gran Bretagna i servizi finanziari e quelli assicurativi rappresentano circa il 44% della bilancia commerciale.

E in Italia? «Se sul fronte dell'export di beni siamo il decimo Paese al mondo - ricorda Alessandro Terzulli, chief economist di Sace - con una quota del mercato totale di quasi il 3% e 417 miliardi esportati nel 2016, su quello dell'export di servizi siamo solo quindicesimi, con una fetta di circa il 2,1%». Fatto cento il totale delle nostre esportazioni, i servizi oggi rappresentano il 18% del totale, contro una media mondiale del 23%. La buona notizia, però, è che si tratta di una fetta in crescita: «Le nostre stime da qui al 2020 - prosegue Terzulli - parlano di una crescita media annua del 4% per l'export di beni, e del 4,3 per i servizi. Più precisamente, la crescita dei servizi subirà un'accelerazione a partire dal 2019, quando il totale del loro export sfonderà per la prima volta il tetto dei 100 miliardi all'anno».

Di questi miliardi, oggi, la parte più consistente - circa il 40% - proviene dal turismo: non dimentichiamoci che l'Italia è il quinto Paese al mondo per afflusso di visitatori stranieri. Ma anche nel nostro Paese i servizi digitali costituiscono una prospettiva promettente: «L'Italia - prosegue Terzulli - sta investendo molto nelle piattaforme e-commerce per far sbarcare le proprie aziende medio-piccole su mercati che per loro sarebbero altrimenti irraggiungibili, per esempio la Cina. Prova ne è l'accordo con Alibaba per creare sul portale una sezione Italia, che faccia da vetrina di sistema e da volano per l'export. Con l'e-commerce è vero che si esporta un bene, ma è anche vero che si vende un servizio. E le potenzialità sono notevoli: la Gran Bretagna ha recentemente calcolato che sfruttando al meglio l'economia digitale, il suo Pil potrebbe mettere a segno un'extra-crescita compresa fra lo 0,4 e lo 0,7%».

Le chance dell'Italia nel settore dei servizi informatici non si limitano solo all'e-commerce, ma riguardano anche i processi di efficientamento e automazione nei quali il nostro Paese ha molto da

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

141-20-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

insegnare: dal controllo di produzione nell'industria meccanica all'agricoltura, fino ad arrivare all'Internet delle cose: «L'Ocse - spiega Terzulli - sostiene che anche nell'esportazione di un bene vada calcolata una parte di export di servizi, che può andare dalla logistica al design, all'assistenza post-vendita. È stato stimato che i servizi costituiscono circa il 30% del valore aggiunto delle merci esportate: significa che di quel 78% dell'export mondiale che fa capo alla sezione beni, un terzo circa andrebbe comunque ascritto ai servizi». E anche qui, appunto, le potenzialità sono molte.

Se l'Italia è solo il 15esimo Paese al mondo, nella classifica dei migliori esportatori di servizi svettano gli Stati Uniti, con oltre il 14% del mercato mondiale; seguono il Regno Unito, con una fetta del 7,3% - per la maggior parte finanziaria - e la Cina, con il 6 per cento. Persino l'India, con il 3,3%, supera l'Italia. Ma per cercare i Paesi a maggior crescita futura bisogna guardare a Est: «La Corea del Sud sta avanzando rapidamente sul fronte dei servizi - ricorda Terzulli - così come l'Indonesia e le Filippine. La stessa Cina punta molto sul digitale, dalla telefonia 5 G all'e-commerce». E proprio i Paesi emergenti sono quelli a mostrare il maggior dinamismo: dal 2010 a oggi il loro export di servizi è cresciuto del 37%, contro un aumento del 18% registrato fra le economie più avanzate.

LE PREVISIONI

Secondo Sace da qui al 2020 l'export di beni aumenterà in media del 4% all'anno, mentre quello di servizi segnerà un +4,3%

IN ITALIA

18%

La quota dei servizi
L'Italia è sotto la media mondiale del 23%: nel nostro Paese infatti l'export di servizi rappresenta il 18% di tutto l'export totale

100 miliardi

Il traguardo nel 2019
Grazie a un tasso di crescita medio annuo del 4,3% da qui al 2020, entro due anni l'export italiano del segmento servizi supererà per la prima volta la soglia dei 100 miliardi di euro di valore

40%

La fetta del turismo
Dei servizi esportati dall'Italia, il turismo costituisce ancora la parte più consistente: il nostro è ancora il quinto Paese al mondo per afflusso di visitatori stranieri

Le cifre in gioco

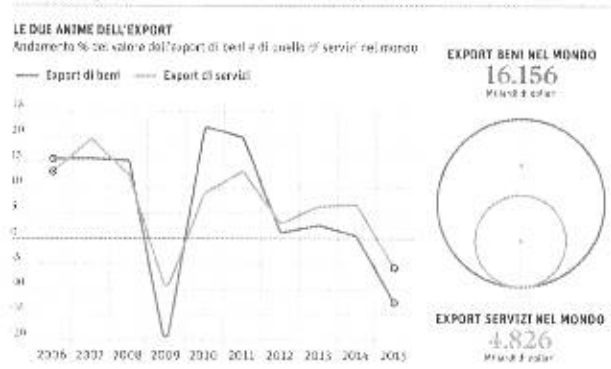

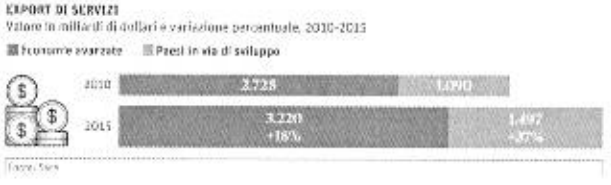

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 04/09/17
Estratto da pag.: 1,15
Foglio: 1/2

FISCO

Minimi sotto esame per la «nuova» attività

Aumentano gli accertamenti con cui l'agenzia delle Entrate contesta ai contribuenti che hanno scelto il regime dei minimi al 5% il mancato rispetto del divieto di continuazione dell'attività svolta in precedenza. Un rilievo che comporta l'uscita dal regime agevolato e la ripresa a tassazione di Irpef, Iva e Irap (se dovuta). La difesa del contribuente può basarsi sullo svolgimento dell'attività in un luogo diverso o con un parco clienti largamente differente da quello precedente.

▸ pagina 15

Accertamento. L'Agenzia monitora il settore e le annualità in cui hanno operato le partite Iva che beneficiano dell'aliquota al 5%

Minimi, il Fisco contesta l'attività

Aumentano gli avvisi basati sulla prosecuzione dello stesso lavoro svolto in precedenza

PAGINA A CURA DI
Rosanna Acierno

Minimi nel mirino del Fisco. Nonostante la pausa estiva, sono numerosi i contribuenti che – avendo beneficiato del regime agevolato previsto dal Dl 98/2011 per l'avvio di nuove attività da parte di persone fisiche – si sono visti recapitare avvisi di accertamento fondati sulla presunta prosecuzione della stessa attività svolta in precedenza. Un'ipotesi che implica la ripresa a tassazione ai fini Irpef, Irap e Iva dei redditi dichiarati negli anni dal 2012 in poi secondo le aliquote ordinarie, anziché con l'aliquota del 5 per cento.

Il regime

Con l'articolo 27 del Dl 98/2011, per favorire la costituzione di nuove imprese, dal 1° gennaio 2012 era stato previsto un nuovo regime dei minimi riservato alle persone fisiche che intraprendevano un'attività di impresa, arte o professione (o che comunque l'avevano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007). Tale regime agevolato, abrogato dal 2016, prevedeva l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, oltre che l'esenzione di diversi obblighi fiscali, tra i quali l'addebito dell'Iva per le operazioni attive poste in essere (con contestuale disconoscimento del diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti), il pagamento dell'Iva e dell'Irap e la presentazione delle relative dichiarazioni, la tenuta dei libri e dei registri contabili.

Tuttavia, i benefici erano riconosciuti a condizione che:

- il contribuente non avesse esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, altra attività artistica, professionale o di impresa (anche in forma associata o familiare);
- la nuova attività da esercitare non costituisse, mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (ma era ammesso il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni).

Il regime di favore, inoltre, era riconosciuto nel caso di prosecuzione di un'attività di impresa svolta da altro soggetto, a condizione che i ricavi realizzati nel periodo di imposta precedente a quello di fruizione del regime non fossero superiori a 30mila euro.

Il regime dei minimi cessava di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui veniva meno una di tali condizioni.

Le verifiche

Per i contribuenti che hanno beneficiato del regime agevolato nel 2012 e negli anni seguenti sono stati previsti dalle Entrate piani di controllo mirati. Tutto comincia con l'esame dei dati disponibili in anagrafe tributaria, finalizzato al riscontro in merito all'eventuale esercizio della medesima attività in anni precedenti al 2007. Se dall'analisi dei dati in anagrafe emerge che il contribuente che ha aperto la partita Iva dopo il 31 dicembre 2007 negli anni precedenti era già titolare di una partita Iva per l'esercizio della stessa attività (o simile), l'ufficio procede direttamente con l'emissione di un avviso di accertamento contestando – nella maggior parte dei casi – la mera prosecuzione con altra attività precedentemente svolta e, quindi, la carenza dei requisiti normativamente richiesti per beneficiare del regime agevolato.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

131-129-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Più precisamente, per giustificare la rettifica, l'ufficio accertatore adduce come motivazione il medesimo contenuto economico tra l'attività nuova e quella svolta in precedenza e/o la stessa organizzazione di mezzi per lo svolgimento delle due attività. Così, può accadere che – senza neanche chiamare in contraddittorio preventivo il contribuente verificato – l'Agenzia emetta direttamente gli avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2012 e successivi per i quali il soggetto ha beneficiato del regime di favore dei minimi, assoggettando a tassazione ordinaria e non solo ai fini Irpef, ma anche ai fini Irap e Iva, per ciascun anno, i redditi dichiarati nel quadro LM delle relative dichiarazioni (modello Unico PF) e comminando le relative sanzioni.

Gli esempi

Quando il Fisco può contestare la prosecuzione dell'attività
Rosso: il contribuente decade dai minimi; **verde**: non decade; **giallo**: dipende

L'ATTIVITÀ IN UNA CITTÀ DIVERSA

Un muratore assunto presso un'impresa edile di Milano nel 2013 si trova a dover iniziare una nuova attività a seguito di chiusura aziendale del datore di lavoro. Apre la partita Iva e inizia a operare in forma autonoma, sempre come muratore, in provincia di Cremona.
Non decade dal regime perché sono cambiati il luogo di lavoro, i clienti e i mezzi utilizzati, dato che il contribuente può prvoare l'acquisto di beni strumentali.

LA PERDITA DEL LAVORO

Un tecnico meccanico operante nel settore della refrigerazione, licenziato per ristrutturazione aziendale nel 2012, nello stesso anno apre la partita Iva e inizia a operare come tecnico manutentore operando in larga parte, ma non esclusivamente, per le stesse imprese per cui operava in precedenza come dipendente.
Non decade dal regime perché, anche se l'attività è la stessa, ha perso il lavoro non per la propria volontà.

LO STESSO PARCO-CLIENTI

Un tecnico informatico ha operato come libero professionista a Roma tra il 2000 e il 2006, anno in cui ha chiuso la partita Iva ed è stato assunto da una società del settore. Nel 2012 torna a operare con partita Iva, sempre a Roma, beneficiando del regime dei minimi, svolgendo la stessa attività.
Il contribuente può evitare la decadenza dal regime agevolato se dimostra che, rispetto al periodo ante-2007, sono variati la clientela e i mezzi strumentali, dal momento che il luogo di svolgimento dell'attività non è cambiato.

LA PARTITA IVA NEL TRIENNIO

Un imbianchino ha aderito al regime dei minimi nel 2013. Negli anni precedenti aveva lavorato come dipendente presso un'impresa tessile manifatturiera e, tra il 2010 e il 2011 era stato socio in un esercizio commerciale (bar) insieme alla moglie.
In questo caso il contribuente decade dal regime dei minimi, perché nel triennio precedente aveva svolto un'altra attività di impresa con partita Iva.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

131-178-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 04/09/17
Estratto da pag.: 15
Foglio: 1/1

Le possibili difese. Quando si contestano più annualità

Va sempre applicato il cumulo giuridico

Ai fini della difesa, in caso di evidenti errori, è innanzitutto opportuno presentare all'ufficio accertatore un'istanza di autotutela. Va ricordato che il requisito secondo cui l'attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta non opera se il contribuente dimostra di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà, così come precisato dalle Entrate con provvedimento n. 185820/2011. Né tantomeno integra gli estremi della «mera prosecuzione» la situazione di un lavoratore dipendente che, a seguito del pensionamento, svolga la medesima attività in forma di lavoro autonomo, così come chiarito dalla circolare 17/E/2012.

In altri casi, è invece possibile chiedere l'avvio di un accertamento con adesione per cercare di addivenire ad un "accordo" con l'ufficio laddove, ad esempio, pur ammettendo la sussistenza della mera prosecuzione dell'attività svolta in precedenza, gli accertatori non abbiano scomputato le ritenute di acconto subite dal contribuente accertato o non abbiano tenuto conto dell'Iva sugli acquisti non detratta.

Ove il tentativo di annullamento (totale o parziale) dell'accertamento e/o di "accordo" non sortisca alcun effetto, non rimane che impugnare l'atto impositivo per far valere le proprie ragioni ed evitare che l'accertamento divenga definitivo. In tal caso, dopo aver esposto tutti i fatti utili a comprovare che si tratta di una attività nuova e diversa rispetto a quella eventualmente svolta in precedenza, si può tentare di eccepire la nullità dell'atto impositivo per violazione e falsa applicazione dell'articolo 27 del Dl 98/2011. Per farlo, occorrerà dimostrare che – pur essendo stato il contribuente ricorrente già titolare di partita Iva prima del 2007 – era un'attività diversa rispetto a quella nuova sotto il profilo sia formale che sostanziale, trattandosi, ad esempio, di attività svolte in luoghi diversi, nei confronti di clienti diversi e con mezzi e strumenti diversi.

Secondo quanto chiarito dalla stessa Agenzia in relazione al regime delle nuove iniziative produttive con le circolari 8/E e 59/E del 2001 – documenti validi valide anche per il regime dei minimi ex DL 98/2011 – la continuazione della stessa tipologia di attività non è, da sola, elemento sufficiente a precludere l'accesso al regime, assumendo rilievo dirimente le modalità con cui essa è stata svolta sotto la nuova veste giuridica, avendo riguardo appunto alla localizzazione, alla strumentazione utilizzata e alla clientela servita.

Inoltre, sempre ai fini della difesa, occorre tener presente che la continuità tra due attività non può mai essere ravvisata nel caso in cui per il loro svolgimento siano richieste competenze professionali diverse.

Infine, – laddove siano stati emessi più avvisi di accertamento riguardanti i diversi anni di imposta – occorre ricordare che l'ufficio accertatore, nel comminare le sanzioni, deve tenere conto dell'istituto del cumulo giuridico e della continuazione. Dove questo non fosse avvenuto, si potrebbe contestare la violazione dell'articolo 12 del Dlgs 472/1997.

Peso: 9%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
131-120-060
Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 873.000

Edizione del: 04/09/17
Estratto da pag.: 16
Foglio: 1/2

Operazioni straordinarie. La risoluzione 62/E non consente sempre di eliminare gli importi in sospensione d'imposta moderata

Riserve post fusione con più certezze

La ricostruzione del patrimonio netto può evitare il prelievo sulla società in caso di distribuzione

PAGINA A CURA DI
Paolo Meneghetti

Con alcune recenti pronunce, l'agenzia delle Entrate ha chiarito il corretto comportamento fiscale da tenere nelle operazioni di fusione e scissione, affrontando questioni di un certo spessore. Le tematiche affrontate dalle risoluzioni 62/E del 24 maggio 2017 e 98/E del 26 luglio 2017 riguardano le regole da usare per ricostruire il patrimonio netto "fiscale" a seguito di fusione e attribuire le posizioni soggettive alle società risultanti da una scissione (si veda l'articolo a fianco).

La prima questione riguarda le fusioni in cui la società risultante/incorporante vede incrementato il proprio patrimonio netto in seguito al cosiddetto "assorbimento" (totale o parziale) del patrimonio netto dell'incorporata. Quale valenza dare, sotto il profilo fiscale, a quell'incremento?

La questione è cruciale perché in caso di successiva distribuzione di riserve (o riduzione del capitale sociale) con attribuzione ai soci, bisogna sapere se le somme derivano da riserve di capitale o di utili, con diversi trattamenti fiscali in capo ai soci stessi.

L'articolo 172, comma 6, del Tuir disciplina questo aspetto proponendo una serie di regole che possono essere così riassunte:

- prima devono essere ricostituite le riserve in sospensione d'imposta dando precedenza a quelle in sospensione radicale;
- in seconda battuta il capitale netto residuo si considera formato con le stesse tipologie di riserve che erano presenti proporzionalmente nel capitale della società estinta;
- se la società incorporante detiene partecipazioni nella incorporata, fino a concorrenza di tale ammontare non si considerano nella ricostruzione delle riserve quelle di capitale presenti nella incorporata stessa.

In questo scenario si pone l'ulteriore problema di come comportarsi se la fusione è inversa anziché diretta, e proprio su questo punto si registra l'intervento della risoluzione 62/E.

Seguendo letteralmente il Tuir, si avrebbe che la società controllata/incorporante deve ricostruire fiscalmente il proprio nuovo patrimonio netto riferendosi a quello della società controllante/incorporata. Inoltre vi è da considerare che, secondo il documento Oic, 4 il patrimonio netto finale di una fusione inversa non può che essere uguale a quello che sarebbe risultato operando la fusione diretta. Un punto, quest'ultimo, che dà ulteriori argomenti alla tesi secondo cui il patrimonio finale della controllata/incorporante va ricostituito riferendosi a quello della controllante/incorporata.

Ma questo assunto, secondo la risoluzione 62/E, vale solo con riferimento all'ammontare totale del patrimonio mentre, per la classificazione fiscale delle sue parti, mantiene rilevanza il patrimonio netto della società controllata/incoporante.

In tale complessa tematica può sfuggire l'importanza che assume la modalità di ricostruzione fiscale del patrimonio netto, ma si potrà subito capirne la delicatezza se si pensa che tramite la fusione possono correttamente "scomparire" riserve in sospensione d'imposta moderata, quindi evitando che una successiva distribuzione generi imponibile per la società.

Proprio questo tema era alla base dell'interpello poi sfociato nella risoluzione 62/E: la società controllata/incorporante deteneva riserve da rivalutazione in sospensione d'imposta, una volta eseguita la fusione il patrimonio netto doveva essere quello che si sarebbe ottenuto nella fusione diretta e, operando in tal modo, le riserve in sospensione d'imposta "moderata" sarebbero scomparse, sicché analogo risultato (la scomparsa) invocava l'interpellante eseguendo la fusione inversa. Ma qui arriva lo stop delle Entrate: il patrimonio netto finale avrà sì l'entità totale che avrebbe avuto se si fosse eseguita la fusione diretta, ma per valutare la classificazione fiscale delle sue parti si deve agire nel modo seguente:

- il patrimonio netto originario della società controllata/incorporante mantiene le proprie caratteristiche fiscali (quindi permangono le riserve in sospensione d'imposta già formate);
- solo per l'eccedenza, cioè il nuovo patrimonio netto formato con la fusione, si valuta la natura del patrimonio netto della società fusa.

LA PAROLA CHIAVE

Riserve di utili e capitale

Il patrimonio netto di una società può essere formato da apporti dei soci, cioè da effettive entrate di denaro o beni, o da altre cose "fondamentalmente assimilabili" a questi apporti (quelle derivanti da apporti dei soci) e riserve di utili (ottenute attraverso la gestione aziendale). Gli utili distribuiti ai soci sono tassati, mentre la distribuzione di riserve di capitale è considerata componente del patrimonio netto conseguente all'esecuzione di operazioni straordinarie.

Peso: 31%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Gli esempi

IL CASO	LA SOLUZIONE
RISERVE IN SOSPENSIONE E FUSIONE	
La società Alfa Srl detiene riserve da rivalutazione monetaria in sospensione di imposta. Viene incorporata da Beta Spa: tali riserve vanno obbligatoriamente ricostituite nel patrimonio della incorporante?	**Le riserve in sospensione d'imposta moderata vanno ricostituite nel patrimonio della incorporante solo nel caso in cui vi sia stato un aumento di capitale o un avanzo di fusione, quindi se nessuna di queste ipotesi è avvenuta non c'è obbligo di ricostituzione.**
SOSPENSIONE MODERATA E RADICALE	
La società Beta Spa detiene riserve in sospensione di imposta. Come si distinguono quelle in sospensione radicale da quelle in sospensione moderata?	**Tali riserve sono radicali quando l'imponibilità dipende da qualunque motivo ne abbia generato la scomparsa; quelle in sospensione moderata sono tassabili in capo alla società solo se distribuite ai soci.**
FUSIONE INVERSA	
Alfa Spa controlla al 100% Beta Srl. Si vuole ora procedere alla fusione: è possibile operare indifferentemente incorporando Beta in Alfa o facendo la fusione inversa, cioè incorporando la controllante Alfa nella controllata Beta?	**La fusione diretta e inversa sono state rese equipollenti dall'Oic 4, che fissa un'unica condizione: che il risultato finale del patrimonio netto post-fusione sia uguale sia procedendo direttamente sia procedendo con la fusione inversa.**
RETRODATAZIONE	
Quale è il significato della retrodatazione degli effetti contabili dell'atto di fusione? È possibile posticipare la data di effetto rispetto a quella di esecuzione dell'atto stesso?	**La retrodatazione degli effetti contabili ha efficacia solo nei rapporti tra i soci. Per gli effetti nei confronti dei terzi vale la data di iscrizione dell'atto al registro imprese. È però possibile dare all'atto efficacia successiva, a condizione che la società risultante dalla fusione sia precostituita rispetto all'atto stesso.**
POSIZIONI SOGGETTIVE NELLA SCISSIONE	
Gamma Srl ha stanziato in bilancio un compenso amministratore non pagato. In caso di scissione chi dedurrà la posta al momento del pagamento?	**Si tratta di una posizione soggettiva connessa. Quindi sarà la società cui sarà attribuito il debito verso l'amministratore che potrà dedurre l'intero il costo.**

Peso: 31%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 04/09/17
Estratto da pag.: 16
Foglio: 1/1

Il chiarimento. Le posizioni soggettive

Trattamento ad hoc per crediti e dividendi

Un secondo tema tipico delle scissioni sul quale interviene incidentalmente la risoluzione 98/E del 26 luglio scorso è la corretta modalità per dividere tra le società risultanti da una scissione (cioè la scissa e la beneficiaria) le posizioni soggettive detenute dalla società "scindenda".

Il tema è trattato dall'articolo 173, comma 4, del Tuir, secondo cui le posizioni soggettive (e i relativi obblighi strumentali) vanno divisi tra le società risultanti, in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile trasferito (alla beneficiaria) o rimasto (alla scissa).

Per fare un esempio del significato concreto di "posizioni soggettive" possiamo citare la fattispecie, molto comune, della plusvalenza realizzata dalla società ante scissione e per la quale sia stata esercitata l'opzione per la rateizzazione quinquennale. Se la scissione interviene nel terzo anno dopo il realizzo, a quale soggetto compete eseguire la variazione in sede dichiarativa delle quote annuali di plusvalenza da tassare? A tale quesito risponde proprio il comma 4 dell'articolo 173 stabilendo che se, ad esempio, alla beneficiaria, fosse stato trasferito il 30% del patrimonio netto contabile, essa avrebbe anche l'onere di dichiarare il 30% delle quote residue di quella plusvalenza. Ciò a prescindere dal fatto che il credito eventualmente esistente, e relativo alla cessione del cespite che ha generato la plusvalenza, sia stato trasferito nella stessa proporzione.

Sotto questo profilo si parla di posizioni soggettive "connesse" e posizioni soggettive "non connesse". Per essere più chiari, nell'ultimo periodo del comma 4 si aggiunge che se vi sono posizioni soggettive "connesse" tra loro, esse vanno attribuite interamente al soggetto cui è stata attribuita la posta principale, senza seguire il criterio della proporzionalità al patrimonio netto.

Per fare un esempio di posizione soggettiva "connessa" pensiamo a un dividendo contabilizzato dalla società ante scissione, ma non ancora incassato. La tassazione avverrà con l'incasso, ma questa posizione soggettiva non va ripartita tra scissa e beneficiaria bensì interamente imputata alla società cui è stato attribuito il credito, poiché solo questa potrà avere cognizione del momento del pagamento e di conseguenza capire quando va tassato il dividendo.

Gli esempi sopra proposti sono semplici, ma vi sono posizioni più complesse, come il caso del cespite rivalutato: in tal caso la riserva in sospensione d'imposta che si è formata con la rivalutazione è posizione soggettiva connessa? Essa va imputata interamente alla società cui è stato trasferito il bene rivalutato oppure è una posizione che segue il criterio proporzionale?

La risposta viene dalla risoluzione 98/E, quando afferma che la riserva da rivalutazione in sospensione d'imposta è posizione soggettiva connessa solo fino a quando perdura l'inefficacia fiscale della rivalutazione: a decorrere dal momento in cui la rivalutazione diviene riconosciuta anche fiscalmente, la riserva diviene posizione soggettiva ordinaria, quindi non connessa e pertanto va attribuita sia alla scissa sia alla beneficiaria rispettando il criterio proporzionale.

Sullo stesso argomento il Fisco si era pronunciato nel passato (risoluzione 5/98 e circolare 98/2000, par. 1.5.9), ma mai come ora in termini così chiari sul tema delle riserve da rivalutazione, che sono il caso certamente più frequente.

Peso: 10%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

231-220-390

Telpress Servizi di Media Monitoring

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000
Sezione: POLITICA NAZIONALE
Edizione del: 04/09/17
Estratto da pag.: 17
Foglio: 1/2

Imposte indirette. I rimedi possibili dopo la stretta sulle lettere d'intento dal 1° marzo

Sforamento del plafond Iva: correzioni da concordare

PAGINA A CURA DI
Matteo Balzanelli
Massimo Sirri

Quando a sbagliare è l'esportatore abituale che effettua acquisti di beni/servizi senza applicazione dell'Iva per un importo superiore al plafond disponibile, la violazione è regolarizzabile secondo una delle (tre) modalità illustrate nella risoluzione 16/E del 2017. E, dunque:

- con richiesta al fornitore di nota di variazione in aumento (interessi e sanzioni sono a carico del cliente);
- con emissione di autofattura a cura dell'esportatore abituale e versamento d'imposta, interessi e sanzioni (ridotte ricorrendo al ravvedimento operoso);
- con autofattura e assolvimento del debito per imposta e interessi in sede di liquidazione periodica, purché entro l'anno in cui è stata commessa la violazione (e sanzione ridotta con il ravvedimento).

Ma quando a commettere l'errore è il fornitore che emette fattura non imponibile ex articolo 8, comma 2, Dpr 633/72 per un importo superiore a quello consentito, le regole per sanare la violazione vanno ricercate nell'ambito della disciplina ordinaria. Occorre, però, coordinarsi con l'esportatore abituale al fine di evitare ulteriori errori rischiando di pagare più del dovuto e d'innescare un contenzioso con il cliente.

Ma andiamo con ordine.

La ricezione e il riscontro telematico di presentazione della lettera d'intento alle Entrate permettono la disapplicazione dell'Iva. Dal 1° marzo, però, le lettere d'intento riguardano solo le operazioni singole o gli acquisti fino a un certo ammontare, non essendo più possibile rilasciare dichiarazioni "a tempo", ossia a valere per tutti gli acquisti nell'arco di un certo periodo.

L'impatto delle nuove regole

La novità comporta rilevanti complicazioni per i fornitori, i quali sono costretti a un costante monitoraggio degli importi fatturati.

La complessità di gestione dell'intera procedura ha facilmente indotto in errore i fornitori con conseguenze assai pesanti. Anche perché nel primo periodo di applicazione le complicazioni sono state aggravate dall'invio di lettere d'intento "vecchia maniera", valevoli tuttavia solo fino al 28 febbraio, oltre che dalla naturale moltiplicazione delle dichiarazioni rilasciate (magari dopo l'esaurimento del plafond già comunicato) e dalla verosimile proliferazione delle comunicazioni di revoca di lettere d'intento precedentemente trasmesse (normalmente, sempre causa esaurimento plafond).

Sanzioni fino al 200%

Chi fattura senza applicare l'Iva superando l'importo indicato nella lettera d'intento ricevuta, si trova nella stessa situazione di chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione dell'esportatore abituale, esponendosi così alla sanzione dal 100 al 200% dell'Iva non applicata (articolo 7, comma 3, Dlgs 471/97).

Come correggere gli errori

Per rimediare, il fornitore deve emettere nota di debito e versare l'imposta oltre a interessi e sanzioni (ridotte ex articolo 13, Dlgs 472/97).

Il cessionario/committente potrà detrarre l'imposta tardivamente addebitata dal cedente/prestatore, facendo attenzione ai termini per l'esercizio del relativo diritto.

La violazione del fornitore, tuttavia, s'intreccia con quella dell'esportatore abituale che, avendo ricevuto una fattura irregolare (erroneamente emessa come non imponibile), è tenuto a eseguirne la regolarizzazione, versando l'imposta non applicata (acquisendone il diritto alla detrazione) entro il trentesimo giorno successivo alla registrazione del documento, in modo da evitare l'autonoma sanzione prevista dell'articolo 6, comma 8, Dlgs 471/97.

Decorso tale termine, l'esportatore abituale resta infatti soggetto alla sanzione (100% del-

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
Telpress Servizi di Media Monitoring

l'Iva non applicata) ancorché l'Erario possa chiedere l'imposta solo al fornitore (a sua volta sanzionabile).

Una volta resesi conto dell'errore, è quanto mai opportuno che le parti, tenuto conto del tempo trascorso dalla violazione (in particolare, ai fini dell'applicabilità dell'articolo 6, comma 8), si accordino sulle modalità della sistemazione, evitando di procedere ognuna per conto proprio con il rischio di duplicare il versamento e di dover poi agire per il recupero del tributo (resta fermo che, chiunque versi l'imposta, il ravvedimento consente la riduzione delle relative sanzioni per entrambi i soggetti).

In particolare, se il cessionario/committente ha già regolarizzato la fattura ricevuta, il fornitore che abbia nel frattempo addebitato l'imposta potrebbe emettere nota di variazione in diminuzione. In tal caso, in attesa della nota d'accredito, il cliente non potrà detrarre l'Iva addebitatagli avendo già esercitato o potendo esercitare il diritto di detrazione in relazione all'imposta regolarizzata.

Esportatore abituale e fornitore devono accordarsi sulle contromisure

LA PAROLA CHIAVE

Esportatore abituale

● Chi effettua cessioni all'esportazione (e/o operazioni assimilate) non imponibili per un importo superiore al 10% del volume d'affari, acquisisce lo status di esportatore abituale. A tale qualifica è associata la possibilità di effettuare acquisti di beni/servizi e importazioni senza applicazione dell'Iva nei limiti del cosiddetto plafond, pari all'importo delle operazioni rilevanti a tali fini eseguite nell'anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile).

Le situazioni risolte

	IL CASO	LA SOLUZIONE
COME RAVVEDERE LE VIOLAZIONI DEL PLAFOND	La società Alfa Srl dichiara per il 2017 di 100.000 euro di plafond. Ad agosto si accorge che nel mese di luglio ha ricevuto una fattura di 20.000 euro, quando nel mese precedente aveva già raggiunto l'ammontare disponibile. Alfa intende regolarizzare l'indebito utilizzo di plafond. È possibile provvedervi senza dover necessariamente versare l'imposta corrispondente allo sfondamento in F24? Quale sanzione si applica? È possibile ridurla mediante ravvedimento operoso?	Per evitare il versamento in F24 dell'imposta Alfa può utilizzare il metodo della liquidazione. Dovrà quindi emettere autofatture (cod. Iva) che registrerà nelle vendite e negli acquisti. L'imposta a debito derivante dallo sfondamento verrà così compensata in liquidazione, salvo restrizioni soggettive alla detrazione. Verserà con modello F24 la sanzione di cui all'articolo 7, comma 4, Dlgs 471/1997, pari al 100% dell'imposta, ridotta per effetto del ravvedimento operoso. Gli interessi concorreranno invece alla liquidazione periodica (risoluzione 16/E/2017).
L'ERRORE DEL FORNITORE	Beta Spa ha inviato a Gamma Srl una dichiarazione d'intento sul 2017 per richiedere la detassazione degli acquisti fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro. Nel mese di agosto Gamma emette fattura in regime di non imponibilità per 20.000 euro, non accorgendosi che in precedenza aveva già emesso fatture non imponibili per 90.000. Quale sanzione si applica in capo a Gamma? La violazione di Gamma comporta, di fatto, lo sfondamento per Beta? Quest'ultima è soggetta a sanzioni?	L'emissione di fatture non imponibili oltre la soglia indicata nella dichiarazione d'intento ricevuta è punita con la sanzione dal 100 al 200% (articolo 7, comma 3, Dlgs 471/1997). Gamma può regolarizzare usufruendo delle riduzioni da ravvedimento operoso. D'altra parte, anche Beta è tenuta alla correzione della fattura irregolare in base all'articolo 6, comma 8, Dlgs. 471/1997, per evitare la sanzione del 100%. È quindi opportuno che, in base alle tempistiche, le parti si confrontino al fine di evitare duplicazioni di versamenti d'imposta.
IL PLAFOND MOBILE	Nel 2016 Teta Srl ha constatato un notevole incremento dell'operatività verso l'estero. Per massimizzare la possibilità di acquistare senza Iva e confidando in un continuo sviluppo delle esportazioni, ha adottato dal 2017 il metodo del plafond mobile. Tuttavia, nel 2017 si è verificato un calo drastico delle operazioni non imponibili, con perdita dello status di esportatore abituale nel mese di luglio. Si chiede se, in caso di ripresa, sia possibile riacquisire lo status di esportatore abituale nel 2017.	La risposta dovrebbe essere positiva. Chi adotta il metodo del plafond mobile è tenuto a verificare all'inizio di ciascun mese la sussistenza dello status di esportatore abituale e la consistenza del plafond. Nel caso in oggetto, Teta non dispone di plafond da spendere nel mese di agosto. Tuttavia, nulla vieta che in uno dei mesi successivi riacquisti lo status e maturi quindi plafond. Chi adotta il metodo mensile potrebbe infatti assumere anche per la prima volta lo status di esportatore abituale in corso d'anno.
LA GESTIONE DELLE LETTERE D'INTENTO	Nel caso precedente Teta ha perso lo status di esportatore abituale a luglio. Per il mese di agosto, e fino a quando non riacquisterà tale status, non dispone quindi di plafond per effettuare acquisti da fornitori. Ci si chiede come deve comportarsi dal punto di vista della gestione delle dichiarazioni d'intento già inviate, anche nell'ipotesi in cui torni a essere esportatore abituale in corso d'anno.	Nell'ipotesi in cui Teta abbia ancora dichiarazioni d'intento non ancora esaurite all'inizio di agosto, deve provvedere alla loro revoca. A tal fine non è prevista alcuna comunicazione da trasmettere in via telematica alle Entrate. Pertanto basterà inviare, preferibilmente con modalità tali da dimostrare l'avvenuta comunicazione, la revoca delle dichiarazioni non ancora esaurite ai rispettivi fornitori. Qualora Teta ritorni a disporre di plafond emetterà nuove dichiarazioni d'intento. Per quelle già esaurite non vi è invece nulla da fare.

Peso: 41%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Consiglio regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 04/09/17
Estratto da pag.: 17
Foglio: 1/1

L'uscita dal regime. Monitoraggio più facile per i «solari»

Gestione laboriosa e verifiche mensili per la soglia «mobile»

Il decremento dell'operatività verso l'estero può determinare la perdita dello status di esportatore abituale e del plafond eventualmente non consumato. Mentre per chi adotta il sistema del plafond fisso (solare), la verifica va fatta all'inizio di ciascun anno, coloro che hanno scelto il metodo mobile devono ripetere i controlli ogni mese.

Una volta constatata la perdita del requisito, non resta che attendere l'inizio del periodo successivo. Per i "solari", questo significa attendere l'anno successivo, a meno di passare al mobile, scelta che consentirebbe di acquisire lo status in corso d'anno. Per i mensili, la perdita e il riacquisto "in corsa" dello status di esportatore abituale comporta tuttavia una faticosa gestione delle lettere d'intento già inviate.

In condizioni di fatturato e operazioni non imponibili costanti, i contribuenti scelgono, normalmente, di applicare il metodo solare che consente di ridurre notevolmente gli sforzi amministrativi, ottenendo, di fatto, gli stessi benefici in termini di acquisti detassati.

Chi invece si trova in una fase di sviluppo dell'operatività verso l'estero potrebbe scegliere il metodo mobile, per alimentare il plafond mese per mese. Tuttavia, questo significa anche che, in caso di contrazione delle operazioni non imponibili, potrebbe accadere di perdere lo status di esportatore abituale in corso d'anno, insieme a tutto il plafond non "consumato". Dovrebbe però restare ferma la possibilità di riottenere tale status in uno dei periodi successivi, ossia in uno dei mesi seguenti, senza necessariamente dover attendere l'anno successivo.

Infatti, l'articolo 1, comma 1, lettera a), Dl 746/83 afferma semplicemente che i contribuenti – in attività da almeno 12 mesi – hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare supera il 10% del volume d'affari rettificato.

Anzi, il riaccesso "in corsa" rappresenta un fenomeno naturale del plafond mobile. Infatti, chi riacquista lo status si trova nella stessa situazione di chi, adottando il mensile (essendo in attività da un periodo non inferiore a 12 mesi), diventa esportatore abituale per la prima volta in corso d'anno.

Tuttavia, questo fenomeno rende ancora più laboriosa la gestione del plafond e degli adempimenti correlati. In particolare, risulta delicata la gestione delle dichiarazioni d'intento. In tutti i casi in cui non vi è più plafond disponibile, così come nell'ipotesi della perdita dello status di esportatore abituale, è opportuno revocare tutte le dichiarazioni inviate in precedenza e non ancora "esaurite".

Non essendovi comunicazione telematica alle Entrate della revoca, è bene utilizzare sistemi "tracciati", in modo da dimostrare di non aver "splafonato". Successivamente, con la formazione del plafond nel mese successivo o alla riacquisizione dello status di esportatore abituale, si provvederà all'inoltro di nuove lettere d'intento.

IL CASO

Un'azienda in fase di espansione può scegliere il plafond mensile ma un calo delle transazioni può far perdere lo status

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 04/09/17
Estratto da pag.: 17
Foglio: 1/1

ULTIMO COMMA

Dai limiti sui prelievi una bussola ai giudici

di **Giorgio Gavelli**

Fa discutere l'estensione dei limiti alle presunzioni sui prelievi bancari delle imprese agli accertamenti pregressi. Il problema si sta ponendo ai giudici tributari e non è difficile ipotizzare soluzioni contrastanti nelle varie commissioni.

Con l'articolo 7-quater del decreto fiscale (Dl 193/2016) è stato integrato il primo comma dell'articolo 32 del Dpr 600/1973. In particolare, è stato previsto un limite quantitativo alla presunzione secondo cui i prelevamenti operati dalle imprese sui conti correnti e altri rapporti bancari sono assimilati ai ricavi, se il contribuente non ne indica il beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili. Ora tale presunzione scatta solo nel caso in cui i prelievi siano superiori a mille euro giornalieri e, comunque, a 5mila euro mensili.

Questa disposizione, che dovrebbe semplicemente orientare gli uffici nell'attività di accertamento, viene oramai abitualmente inquadrata dalla Cassazione come una presunzione legale a favore del Fisco, non applicabile nei confronti dei professionisti per effetto della sentenza 228/2014 della Consulta (si veda, da ultimo, Cassazione, sentenza 19806/2017).

Ma, relativamente alle imprese, i limiti descritti operano anche per il passato? Con la circolare 8/E/2017 (risposta 19.1), l'Agenzia ha sposato la tesi della rilevanza solo "a futuro", affermando che «si ritiene che, a partire dal 3 dicembre 2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 225 del 2016), a base delle rettifiche ed accertamenti, saranno considerati ricavi i prelevamenti o gli importi riscossi nei limiti previsti dalla nuova disposizione». Tradotto: l'applicabilità riguarda gli accertamenti ancora non notificati alla data del 3 dicembre scorso, anche riferiti a periodi d'imposta precedenti, mentre per quelli già emessi resta applicabile la disposizione previgente (che non prevedeva alcun limite).

L'affermazione ha suscitato un certo dibattito dottrinale, acuito dalle direttive operative diffuse dalla Guardia di finanza (nota prot. 109546/2017) secondo cui «in considerazione della natura procedurale della disciplina delle indagini finanziarie e delle pertinenti presunzioni, si ritiene che le novità introdotte dal Dl 193/2016 abbiano carattere retroattivo e risultino applicabili, pertanto, a tutti i periodi d'imposta ancora accertabili».

A ben vedere, tuttavia, la questione della decorrenza può non essere così decisiva nell'ambito dei giudizi in corso. Infatti, l'inserimento di limiti specifici mira a colmare una lacuna che rendeva difficile l'applicazione della presunzione. Tanto è vero che la stessa Agenzia, con circolare 32/E/2006, aveva invitato gli uffici alla cautela, sostenendo che «i contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall'onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all'entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extraprofessionale».

Ma, poiché ciò che è "ragionevole" per un ufficio potrebbe non esserlo per l'altro, si è dell'avviso che nulla vieti al giudice investito della controversia su accertamenti passati di considerare "ragionevole" ciò che rientra nei nuovi limiti, dato che il legislatore ha ora dimostrato di ritenere privi di pericolosità i prelevamenti sotto le soglie indicate. Più che un problema di decorrenza formale, quindi, una "bussola" a supporto di decisioni meglio ponderate (e di possibili accordi in sede conciliativa).

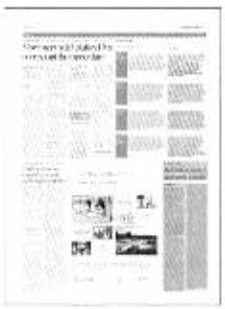

Peso: 11%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 04/09/17
Estratto da pag.: 18
Foglio: 1/1

Reddito di impresa. Secondo la Ctr Puglia le spese per l'avvio dell'attività vanno qualificate come oneri di impianto e ampliamento

Costi di start-up a recupero fisso

Il giudice detta il periodo di ammortamento se non viene indicata la vita economica dei beni

Francesco Avella

La Ctr Puglia, con la sentenza 2172/23/2017 (presidente L'Abbate, relatore Gabrieli), si è pronunciata in merito alla deducibilità di una serie di costi sostenuti per avviare un'attività di gestione di piscine. Si trattava, in particolare, di costi per il completamento di strutture di terzi, concesse al contribuente in comodato gratuito.

Gli accertatori sostenevano la deducibilità in 29 anni, mentre il contribuente riteneva di poter ammortizzare al 50% (e quindi dedurre in due anni) le spese di start-up. Secondo i giudici, invece, gli importi devono essere classificati tra i «costi di impianto e ampliamento» da indicare tra le immobilizzazioni e, ai fini fiscali, devono essere dedotti «in un periodo ragionevolmente breve (3/5 anni)». Nel caso, poi, la Commissione ritiene «che il periodo corretto sia quello di cinque anni».

A livello generale, il riferimento è l'articolo 108, comma 3, del Tuir, secondo cui «le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio». Inoltre, sul fronte civilistico, l'articolo 2426 del Codice civile, nel testo allora vigente, dispone che «i costi di impianto e di ampliamento (...) possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni».

Sul punto è eloquente quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza 377/2006. La Corte, prevedendo che le spese in questione possano estinguersi mediante ammortamento annuale «entro un periodo non superiore a cinque anni», individua evidentemente il quinquennio come periodo massimo di ammortamento, senza prevedere alcun periodo minimo. In definitiva - si legge nella sentenza - la norma «non comporta affatto la conseguenza (...) della deducibilità in cinque quote annue di uguale ammontare del costo pluriennale riferibile ad una delibera di aumento del capitale».

In altri termini, il Tuir non fissa alcun limite obbligatorio di cinque periodi d'imposta per la deduzione di costi d'impianto e ampliamento, che possono essere dedotti a discrezione del contribuente stesso, essendo quello dei cinque anni soltanto un limite massimo fissato dalla normativa civilistica.

Peraltro, anche nella prassi è stato affermato che la norma in parola «non stabilisce uno specifico criterio di deducibilità delle altre spese relative a più esercizi (...), disponendone la deducibilità nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio» (circolare 73 del 27 maggio 1994, par. 3.36) ed è stata ammessa la piena deducibilità in un unico periodo d'imposta (circolare ministeriale 108/1996, par. 6.4.1 e risoluzione 240/E/2002).

Nel caso esaminato dai giudici pugliesi, tuttavia, né l'Agenzia né il contribuente hanno diviso con precisione le varie categorie di investimenti in ragione della loro vita economica. A questo punto i giudici hanno ritenuto di dover stabilire il trattamento degli oneri «sostenuti dall'azienda nella fase pre-operativa o quella di accrescimento della capacità operativa esistente». Così la Ctr Puglia ha prima precisato che tali spese vanno ritenute «costi d'impianto di ampliamento» e possono includere anche «tutti i costi relativi a un processo di riconversione industriale, capitalizzati fino al momento dell'avvio dell'attività». Quindi ha concluso che la scelta più oculata «è quella di consentire l'ammortamento in 5 anni, considerando tutte le opere come rientranti tra le spese d'impianto e d'ampliamento sostenute dal contribuente per avviare l'attività».

IL NODO

Il contribuente aveva scelto il recupero biennale degli investimenti iniziali mentre il Fisco chiedeva di spalmarli su 29 esercizi

LA PAROLA CHIAVE

Costi di impianto e ampliamento

● I costi di impianto e ampliamento rappresentano costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (ad esempio quelli sostenuti per la costituzione della stessa società, cioè i cosiddetti costi di «start up») o quella di accrescimento della capacità operativa dell'azienda (ad esempio per l'avvio di nuovi processi produttivi).

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
Telpress Servizi di Media Monitoring

Imposte indirette. L'istanza va presentata già al giudice civile chiamato a pronunciarsi sul compromesso

Se il preliminare ha effetti reali il prezzo-valore va chiesto subito

Nel caso in cui il contratto preliminare di compravendita immobiliare preveda la produzione di effetti traslativi – che possono anche essere "a termine", e quindi non immediati – la traditio si considera già avvenuta per effetto di tale accordo negoziale tra le parti, che dovrà successivamente essere soltanto trascritto. Tale impostazione civilistica riverbera i propri effetti anche sul piano tributario-fiscale, con particolare riferimento all'applicabilità, al negozio in esame, del criterio del "prezzo-valore".

Se ne è occupata di recente la Ctp Vicenza con la sentenza 440/1/2017 (presidente Pietrogrande, relatore Mottes). Nell'occasione, i giudici veneti hanno precisato che qualora l'effetto traslativo si sia perfezionato al momento della sottoscrizione del preliminare (considerato per questo motivo "improprio") – e il trasferimento dell'immobile sia avvenuto mediante sentenza che abbia riconosciuto legittimo il contratto stesso – la richiesta di applicare il "prezzo-valore" avrebbe dovuto essere presentata al giudice ordinario chiamato ad accertare l'efficacia del preliminare stesso. Soltanto se recepito in sentenza, il criterio agevolativo potrebbe essere rilevato, e quindi applicato, dall'agenzia delle Entrate.

Del resto, tale conclusione appare confermata dal protocollo sottoscritto nel febbraio 2014 tra il Tribunale di Firenze, l'agenzia delle Entrate e il locale Ordine degli avvocati, il quale prevede la trasmissione all'amministrazione fiscale della richiesta di applicazione del "prezzo-valore" unitamente alla fotocopia del documento di identità e, soprattutto, assieme al decreto di trasferimento. Se tale condizione non venisse rispettata, il beneficio del criterio del "prezzo-valore" non potrebbe essere applicato.

Si ricorda al riguardo che attraverso tale criterio – introdotto dall'articolo 1, comma 497, della legge 266/2005 (la Finanziaria 2006) – è possibile determinare la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sulla base del valore catastale dell'immobile, calcolato applicando alla rendita catastale determinati coefficienti al posto del corrispettivo pattuito nel contratto. Tale regola – che rappresenta una deroga ai principi generali contenuti nell'articolo 43 del Dpr 131/1986, che come noto fanno riferimento al corrispettivo – trova applicazione sempreché:

il trasferimento riguardi un immobile ad uso abitativo, ed accatastato come tale;

l'acquirente sia una persona fisica privata;

sia stata fatta un'espressa richiesta al notaio rogante.

Quest'ultima condizione, a ben vedere, finisce col rendere ancor più salda (e, a parere di chi scrive, condivisibile) la posizione assunta dalla commissione tributaria vicentina nella fattispecie in commento.

Ricordiamo poi che con la sentenza 6/2016 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del criterio del "prezzo-valore" con riferimento agli acquisti di immobili abitativi da parte di persone fisiche non esercenti attività d'impresa mediante espropriazione forzata, asta pubblica o pubblico incanto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefano Mazzocchi

Riscossione. Applicabile anche alle vecchie controversie l'obbligo di notificare l'avviso prima di procedere con l'iscrizione

Oltre i 12 mesi l'intimazione precede l'ipoteca

Quando tra la notifica della cartella esattoriale e l'iscrizione dell'ipoteca è decorso più di un anno, l'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dall'intimazione di pagamento. È questo un principio ormai noto, sancito dalla Cassazione con l'ordinanza 380/2017, a sua volta derivante dalla sentenza a Sezioni unite 19667/2014. Ed è proprio applicando questo principio anche a una "vecchia controversia", sorta prima dell'entrata in vigore del Dl 70/2011 (in particolare, il comma 2-bis dell'articolo 77) che la Ctr Lombardia ha dato ragione a un contribuente, ribaltando la sentenza di primo grado, con la pronuncia 3042/2/2017 (presidente Vitiello, relatore Crespi).

La vicenda

Un contribuente, rivolgendosi a un istituto di credito per la cessione del mutuo, apprende dell'esistenza nei suoi confronti sin dal 17 ottobre 2006 di un debito tributario per cartelle mai notificategli nonché di un'iscrizione ipotecaria anch'essa mai notificata.

Di conseguenza, presenta ricorso in Ctp con diversi motivi:

omessa notificazione delle cartelle quali atti presupposti all'iscrizione e in ogni caso omessa prova di tale notifiche;

omessa notificazione dell'intimazione;

omessa notifica dell'iscrizione ipotecaria;

prescrizione dei debiti tributari.

Il concessionario resiste sulla base di diverse argomentazioni. In primo luogo, le cartelle sarebbero state regolarmente notificate come da avvisi di ricevimento prodotti. In secondo luogo, non sarebbe necessaria la notifica dell'intimazione. Infine, i debiti non sarebbero prescritti, considerando il termine decennale anziché quello quinquennale invocato dal contribuente.

La Ctp rigetta il ricorso introduttivo perché il concessionario ha dato prova della notifica delle cartelle e l'iscrizione ipotecaria non deve essere notificata, non afferendo all'esecuzione in senso stretto. La pensa diversamente la Ctr che accoglie l'appello.

Le motivazioni

Richiamando la Cassazione, i giudici di secondo grado sottolineano che l'iscrizione ipotecaria può essere trascritta soltanto nel rispetto dei presupposti di legge e per procedere all'esecuzione forzata è necessario non solo che sussista un titolo esecutivo validamente notificato, ma che esso sia ancora efficace. Ciò perché l'ipoteca non può mai essere iscritta «insciente domino», ossia senza comunicazione al contribuente. Anzi, trattandosi di atto impugnabile davanti al giudice tributario, presuppone una specifica comunicazione, la cui opposizione può essere fatta entro 60 giorni dalla relativa notifica.

Nel caso sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento il concessionario deve notificare l'intimazione di pagamento. Infatti l'iscrizione ipotecaria è un atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del contribuente, con la conseguenza che il concessionario ha l'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale in base all'articolo 21-bis della legge 241/1990. In tal modo si promuove, da un lato, l'effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi, e, dall'altro, l'interesse pubblico a una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Benigni
Ferruccio Bogetti

Consiglio Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 04/09/17
Estratto da pag.: 1,27
Foglio: 1/2

Il punto sulle sanzioni nelle circolari dell'Inps e dell'Ispettorato del lavoro

Voucher, compensi blindati

Da monitorare il tetto di 2.500 euro per ciascun prestatore

Rischia la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato l'azienda che utilizza i nuovi voucher per un prestatore, superando la soglia massima di compensi annui di 2.500 euro o il limite di 280 ore. Sanzioni economiche elevate, invece, per la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva. Sono i rischi legati alle irregolarità nell'utilizzo del lavoro occasionale dopo le regole introdotte con il Dl 50/2017.

Stefano Rossi ▸ pagina 27

LAVORO
Nuovi voucher, compensi da monitorare per le aziende
Rossi ▸ pagina 27

Prestazioni occasionali. Le irregolarità nell'utilizzo del lavoro occasionale e le sanzioni per la mancata comunicazione preventiva

Voucher, compensi monitorati

Per il superamento dei limiti le aziende rischiano la trasformazione dei rapporti

PAGINA A CURA DI
Stefano Rossi

L'uso scorretto delle prestazioni di lavoro occasionale regolate dai "nuovi voucher" da parte delle aziende può comportare sanzioni economiche elevate e, nel caso di superamento dei limiti posti dalla normativa (articolo 54-bis del Dl 50/2017, convertito dalla legge 96/2017), la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Sarà opportuno, quindi, seguire le regole generali e le indicazioni fornite dall'Ispettorato nazionale del Lavoro, nelle circolari 5/2017 del 9 agosto e nella nota del 21 agosto.

Con la circolare 5/2017 l'Ispettorato fa il punto sulle sanzioni. Il superamento da parte di un utilizzatore (azienda) per ogni prestatore del limite economico di 2.500 euro di compensi annui netti nell'arco di un anno civile (o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore annue o del diverso limite previsto nel settore agricolo) comporta la trasformazione del rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato, dal giorno in cui si realizza il superamento, con le relative sanzioni civili e amministrative.

Sarà dunque indispensabile che la gestione del limite reddituale sia ben specificato dall'utilizzatore sulla piattaforma informatica, soprattutto per l'impiego di lavoratori "svantaggiati" (pensionati, studenti sotto 25 anni, disoccupati, percettori di trattamenti integrativi salariali, di reddito di inclusione sociale): per questi soggetti, infatti, il limite dei compensi annui è innalzato fino a 6.250 euro.

L'Ispettorato ha chiarito che l'uso di prestazioni di lavoro occasionale di soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa comporta la conversione del rapporto, sin dall'inizio, in un contratto di la-

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

Telpress Servizi di Media Monitoring

voro a tempo pieno e indeterminato, nel momento in cui sia provata la natura subordinata dello stesso. Questa conclusione, tuttavia, appare poco convincente, anche perché la norma di legge non prevede esplicitamente una sanzione di questo tipo.

L'uso di prestazioni occasionali è vietato negli appalti di opere e servizi: decade dunque l'eccezione che consentiva alle imprese che acquisivano appalti presso le società di calcio di ricorrere al lavoro accessorio per l'attività di *stewarding*.

Per la violazione dell'obbligo di comunicazione o dei divieti previsti dalla normativa si applica la sanzione da 500 a 2.500 euro «per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione». La disposizione esclude l'applicazione della diffida in base all'articolo 13 del Dlgs 124/2004.

Con la nota del 21 agosto (protocollo 7427), l'Ispettorato ha precisato che la sanzione è riferita al numero di giornate, indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati. Quindi, se la violazione si riferisce a tre giornate, in cui sono utilizzati diversi lavoratori, la sanzione sarà il prodotto di 833,33 per tre. La sanzione è applicabile nelle ipotesi di mancata comunicazione, carenza degli elementi o diverso accertamento dei dati comunicati.

Alle prestazioni occasionali si estende la normativa sui riposi prevista dal Dlgs 66/2003. La definizione di prestazione di lavoro occasionale o saltuario di ridotta entità, contenuta nel comma 13 dell'articolo 54-bis del Dl 50/2017, deve essere intesa come prestazione continuativa in un arco temporale di 14 giorni, comprensivi del godimento di due giornate di riposo settimanale.

L'Ispettorato sostiene che la maxisanzione per lavoro nero non sia automaticamente applicabile nel caso di mancata comunicazione o di revoca della stessa per una prestazione effettivamente resa tra soggetti registrati sulla piattaforma informatica.

In assenza di comunicazione preventiva, troverà spazio la sanzione dell'articolo 54-bis del Dl 50/2017, se gli ispettori verificheranno che la prestazione è resa entro i limiti reddituali e temporali previsti dalla normativa e che la prestazione può effettivamente considerarsi occasionale per la presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative gestite correttamente.

Se la mancata comunicazione riguarda una singola giornata, ma il lavoratore ha già svolto correttamente altre prestazioni occasionali nello stesso mese, è ragionevole ritenere che ci sia stata una mera violazione dell'obbligo di comunicazione. In caso contrario, troverà spazio invece la maxisanzione per lavoro nero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STRETTA

Scatta la conversione a tempo indeterminato per l'impiego di lavoratori o collaboratori anche se cessati da meno di sei mesi

La nuova formula in sintesi

I LIMITI ECONOMICI

I professionisti, i lavoratori autonomi, gli imprenditori, le associazioni, le fondazioni, gli altri enti di natura privata e la Pa possono usare prestazioni occasionali, nell'arco di un anno civile (1° gennaio-31 dicembre), per importi non superiori a **2.500 euro a prestatore** e comunque per una durata di **280 ore nello stesso anno**, salvi i diversi limiti per il settore agricolo.
Ogni utilizzatore deve inoltre rispettoare il limite massimo di **5mila euro** per la **totalità dei prestatori**

LE AZIENDE ESCLUSE

Le aziende non possono acquisire prestazioni occasionali di soggetti che abbiano in corso o abbiano **cessato** da **meno di sei mesi** un rapporto di **lavoro subordinato** o una **collaborazione** coordinata e continuativa.
Il contratto è vietato:
- per gli utilizzatori che hanno più di **cinque dipendenti** a tempo indeterminato;
- nelle imprese dell'**edilizia** e affini;
- nell'escavazione, nelle torbiere, nel settore lapideo, nelle miniere e nelle cave;
- negli appalti di opere e servizi

L'INVIO DEI DATI

L'utilizzatore, tramite la piattaforma Inps o il contact center, deve trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione una **dichiarazione** contenente:
- i dati del prestatore;
- il luogo di lavoro;
- l'oggetto della prestazione;
- la data e l'ora di inizio e fine (se impresa agricola la durata non superiore a tre giorni);
- il **compenso** non inferiore a **36 euro**, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore giornaliere nell'arco della giornata

IL COMPENSO MINIMO

Il compenso minimo giornaliero netto è di 36 euro anche se la prestazione dura meno di **quattro ore**.
La misura del compenso per le ore successive potrà essere determinata liberamente dalle parti purché non inferiore al **minimo** di **9 euro all'ora**.
In **agricoltura** il compenso minimo è parametrato al Ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti in 38,60 euro netti per l'area 1, in 35,20 euro per l'area 2 e in 26,24 euro per l'area 3.
Il pagamento avviene il **giorno 15** del **mese successivo**

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.660 Lettori: 879.000

Edizione del: 04/09/17
Estratto da pag.: 27
Foglio: 1/1

Il calcolo. Sono esclusi gli apprendisti

Stop alle imprese che occupano oltre cinque addetti

Gli apprendisti non vanno conteggiati nella forza aziendale a tempo indeterminato per l'uso del contratto di prestazione occasionale. Con il messaggio 2887 del 12 luglio, l'Inps ha espresso un orientamento diverso rispetto a quanto affermato nella precedente circolare 107/2017 (che prevedeva invece l'inclusione degli apprendisti nella base di computo).

L'articolo 54-bis del Dl 50/2017 introduce un limite all'uso delle prestazioni occasionali per le aziende che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. La norma pone alcuni problemi applicativi sulla determinazione della forza aziendale. In sostanza, bisogna capire sia il momento in cui calcolare l'organico, sia i lavoratori che possono essere esclusi dalla base di computo. Sulla prima questione, l'Inps con la circolare 107/2017 ha affermato che, per semplificare gli adempimenti da parte degli utilizzatori e favorire il controllo automatizzato da parte dell'istituto, il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, per una prestazione resa il 23 luglio 2017, deve essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente), senza alcun arrotondamento. I datori di lavoro, in questa prima fase di avvio, potranno quindi autocertificare la forza aziendale con la dichiarazione contributiva Uniemens.

Sarebbe stato più opportuno, però, allinearsi ai criteri già fissati in precedenza sul computo dei lavoratori. La Cassazione (sentenza 22653/2016), infatti, adotta il criterio della «normale occupazione» per l'applicazione dell'articolo 18 della legge 300/1970, intendendo per tale l'organico antecedente il momento nel quale si è verificato il fatto oggetto di contestazione. In questo modo non si rischierebbe l'esclusione di aziende che nel terzo mese precedente la prestazione occasionale avessero un organico superiore alle cinque unità, ma che per effetto di dimissioni successive potrebbero rientrare nella soglia legale.

Nella media occupazionale devono essere compresi nel semestre i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali.

Per le aziende di nuova costituzione, il requisito dimensionale si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.

Quanto ai lavoratori da computare nella base di calcolo, la circolare 107/2017 comprende i lavoratori a tempo indeterminato di qualunque qualifica, compresi i lavoratori a domicilio e i dirigenti. I lavoratori part-time sono computati in proporzione all'orario svolto (con arrotondamento allo 0,5 superiore), mentre gli intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 18 del Dlgs 81/2015. Il messaggio 2887 ha precisato che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nelle forze aziendali a tempo indeterminato.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
111-120-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

Procedure concorsuali. Per i giudici l'impresa non si trasferisce al custode che ha solo compiti di conservazione e non di gestione

Fallimento con azienda confiscata

Il «blocco» per equivalente dei beni non evita la sentenza perché il soggetto resta imprenditore

La confisca per equivalente dei beni aziendali in seguito a condanna per reati tributari non fa venire meno la qualifica soggettiva di imprenditore individuale in capo a colui che la subisce. È quindi ammissibile a suo carico la dichiarazione di fallimento, anche se non ha avuto disponibilità dei beni dell'impresa. Lo chiarisce la sentenza 755 della Corte d'appello di Palermo del 24 marzo scorso (presidente Perriera, relatore De Giacomo).

La vicenda

Un imprenditore individuale, esercente attività di trasporto di merci su strada, aveva subito il sequestro di tutti i suoi beni aziendali costituiti per lo più da automezzi.

Il sequestro era stato disposto nell'ambito di un procedimento penale a suo carico per reati di evasione fiscale ed era finalizzato ad assicurare la confisca per equivalente fino a concorrenza dell'ammontare delle imposte evase.

I beni erano stati affidati a un custode giudiziario al quale era stato dato incarico di conservarli.

A conclusione del processo penale, con la sentenza irrevocabile di condanna dell'imprenditore per i reati fiscali, era stata pure disposta la confisca dei beni entro un preciso ammontare indicato nella decisione del giudice penale.

Frattanto, un creditore dell'imprenditore aveva avanzato istanza di fallimento a suo carico e il Tribunale l'aveva accolta, dopo avere accertato la sua insolvenza.

L'imprenditore aveva allora proposto reclamo alla Corte d'appello, lamentando che egli non disponeva da tempo del complesso aziendale e che pertanto non poteva essere considerato imprenditore agli effetti della legge fallimentare, proprio perché aveva dovuto cessare la sua attività in conseguenza dei provvedimenti del giudice penale.

La Corte d'appello di Palermo ha però respinto il reclamo evidenziando che la qualifica di imprenditore non dipende dalla disponibilità dei beni aziendali.

La decisione

Secondo i giudici siciliani, il sequestro dei beni ai fini della confisca per equivalente non comporta il trasferimento dell'impresa dal suo originario titolare al custode, quando a quest'ultimo è affidato solo un compito di mera conservazione e non di amministrazione e gestione. E questo era il limitato incarico che il giudice penale aveva affidato al suo ausiliario al momento del sequestro.

Da ciò consegue che l'imprenditore aveva mantenuto la sua qualifica e la sua funzione.

Peraltro, la cessazione dell'impresa opera unicamente dalla data di cancellazione dal registro delle imprese e il fallimento può essere comunque dichiarato entro un anno dalla stessa oppure dal momento in cui ha effettivamente cessato di operare se non vi è coincidenza tra cancellazione e operatività dell'impresa.

Nel caso esaminato dai giudici palermitani non risultava intervenuta alcuna cancellazione, né l'imprenditore dichiarato fallito aveva dimostrato che l'impresa avesse effettivamente cessato l'attività. Né il sequestro dei beni aziendali poteva valere da solo a dimostrare che l'attività di impresa da allora fosse cessata. E difatti l'imprenditore avrebbe potuto continuare a operare con nuovi beni aziendali o con quelli eventualmente esclusi dalla confisca.

Sequestro e confisca non colpivano l'azienda ma i singoli beni in relazione al loro valore. E i beni erano stati confiscati non perché illeciti o intrinsecamente pericolosi, ma per il valore economico equivalente al vantaggio conseguito con il reato.

Sicché la sottrazione di essi all'imprenditore non gli precludeva di per sé la possibilità di proseguire l'attività anche con altri mezzi. E non preclude quindi nemmeno la sua dichiarazione di fallimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanbattista Tona

IL PRESUPPOSTO Il sequestro era stato deciso nell'ambito di un processo per reati tributari ed era finalizzato a «coprire» il totale delle imposte evase

CORRIERE DELLA SERA

Dir. Resp.: Luciano Fontana
Tiratura: 393.540 Diffusione: 387.811 Lettori: 2.364.000

Edizione del: 04/09/17
Estratto da pag.: 4-5
Foglio: 1/2

Sezione: POLITICA NAZIONALE

«Crescita, nuove riforme o si arretra»

Padoan: chi ci segue troverà conti migliori. E ai francesi: intesa per Fincantieri? Sì, ma non sotto il 51%

DALLA NOSTRA INVIATA

CERNOBBIO Subito nuove riforme o si rischia di tornare indietro. Pier Carlo Padoan non vuole perdere «la finestra di opportunità» che si è aperta «in un clima economico e politico positivo». La ripresa ha una forte componente congiunturale ma contiene anche aspetti strutturali, che vanno via via facendosi più evidenti, dice il ministro dell'Economia al Forum Ambrosetti, intercettando la domanda numero uno sull'aumento del Pil: è vera crescita?

La questione sulla quale interrogarsi, secondo Padoan, sarebbe piuttosto la presenza o meno «di una visione di futuro del Paese». Perché, spiega il ministro già capo economista dell'Ocse, «gli elementi ciclici mostrano un aspetto negativo: il ciclo a un certo punto finisce e a quel punto il Paese non sta fermo, va indietro».

«Lo stato dell'economia che la prossima legislatura eredita è sicuramente migliore di quella che questa legislatura ha ereditato dalla precedente, segnata da una crisi fortissima. E permettetemi una notazione personale: credo che questo non sia solo merito della ripresa mondiale». La crescita si gioverebbe di una strategia europea «con una visione basata sull'innovazione» e di «un'unione digitale».

Nella nota di aggiornamento al Def dovrebbero essere riviste al rialzo le stime di crescita. Le ultime indicavano un +1,1% del Pil nel 2017. La priorità «molto alta» della legge di Stabilità, assicura Padoan, è quella di «sostenere in modo permanente l'occupazione giovanile», sulla quale il ritardo è stato definito «scandaloso» il giorno prima dal premier Paolo Gentiloni. In sala siede il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che rilancia un'iniziativa che vorrebbe «un po' più choc di quella del governo» che pure è «condivisibile». Il numero uno degli imprenditori che aveva già proposto «investimenti massivi» sull'occupazione dei giovani ne chiede l'assunzione in tempi brevi in alcune zone depresse del Paese.

A Villa d'Este tiene banco infine la vicenda Fincantieri-Stx e Padoan in vista dell'incontro con il ministro francese Bruno Le Maire atteso l'11 settembre a Roma ribadisce come «sarebbe un po' strano che un'impresa che ha acquisito i due terzi della proprietà di Stx si ritrovi a essere non in maggioranza: sarebbe difficile da giustificare. Detto questo vedremo cosa intende fare il governo francese».

Paola Pica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Peso: 4-47%,5-22%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

I temi

● Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ha chiuso il Forum di Cernobbio, la tre giorni che riunisce sul lago di Como i maggiori rappresentanti del mondo dell'economia, della finanza e della politica

● Il ministro Padoan ha spiegato che la ripresa è duratura «ha anche componenti strutturali». Per consolidarla però, non servono singole misure, ma una «visione complessiva di Paese», «Lo stato dell'economia che la prossima legislatura erediterà — ha proseguito — è sicuramente migliore di quella che questa legislatura ha ereditato dalla precedente. Non credo che questo risultato sia solo merito della ripresa della domanda mondiale»

● Padoan non offre ricette facili. E non solo per i conti pubblici, per i quali sono in arrivo le nuove stime entro il mese: «In questi giorni stiamo lavorando alla legge di Stabilità che arriva tra poco»

● Ieri è stata anche la giornata del candidato premier in pectore del M5S Luigi Di Maio e del leader della Lega Matteo Salvini, ognuno con la propria ricetta per arrivare al governo: smart nation da un lato e meno tasse dall'altro

Al Forum Ambrosetti

Sul lago A sinistra, il ministro per il Mezzogiorno Claudio De Vincenti con Maria Elena Boschi, sottosegretaria alla presidenza del Consiglio e Renato Mazzoncini, ceo di Ferrovie dello Stato (foto Marmorino) A destra, Andrea Pezzi, fondatore di Gagon Group, con la sua compagna, l'attrice Cristiana Capotondi (foto Romano)

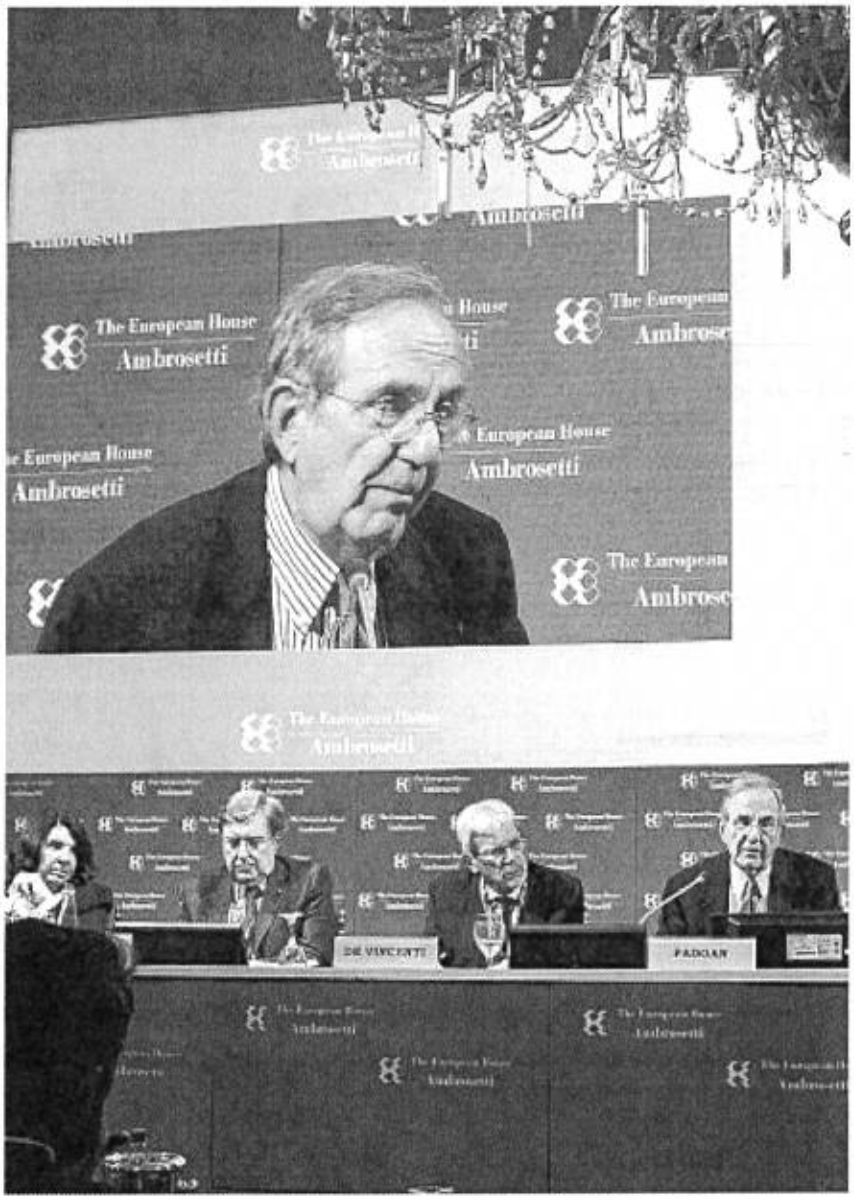

Il panel La tavola rotonda con il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Accanto a lui, da destra, il ministro per il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, l'ex ministro del Lavoro Enrico Giovannini e Paola Severino, rettore della Luiss ed ex ministro della Giustizia. Padoan ha sottolineato che lo stato dell'economia che erediterà la prossima legislatura è migliore di quella ricevuta *(foto Marmorino)*

Peso: 4-47%,5-22%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

CORRIERE DELLA SERA

Dir. Resp.: Luciano Fontana
Tiratura: 393.540 Diffusione: 387.811 Lettori: 2.364.000

Edizione del: 04/09/17
Estratto da pag.: 5
Foglio: 1/1

Sezione: POLITICA NAZIONALE

La scheda e le scuse

Def, intesa ritrovata tra Monti e il ministro

Attimi di tensione per uno scambio di opinioni fra l'ex premier Mario Monti e il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan durante le battute finali del Forum. Tema del conflitto il contenuto di una scheda del Def secondo cui la manovra salva Italia del 2011 avrebbe creato effetti recessivi per 300 miliardi di euro. Monti, titolare del provvedimento, non ci sta. E si rivolge al ministro: «Lei che all'epoca era all'Ocse cosa avrebbe fatto per essere meno devastante?». Immediata la replica (onesta) del ministro, che spiega come la cifra fosse il risultato di «un esercizio di simulazione» errato. Risultato: il testo verrà modificato. Di più. Padoan aggiunge: «Mi scuso e mi prendo l'intera responsabilità». Pace fatta. Anche perché Monti, commentando l'accaduto, si è detto soddisfatto del comportamento signorile del ministro.

Peso: 6%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

CORRIERE DELLA SERA
Dir. Resp.: Luciano Fontana
Tiratura: 393.540 Diffusione: 387.811 Lettori: 2.364.000
Edizione del: 04/09/17
Estratto da pag.: 5
Foglio: 1/1
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Più deficit e meno spesa ma per la manovra 2018 mancano altri 8 miliardi

Si va verso i 25 miliardi, il rapporto con il Pil salirà all'1,8%

ROMA Il «sentiero è stretto», le «risorse sono limitate» e «la legge di Bilancio non deve far danni», avverte Pier Carlo Padoan. Un invito alla prudenza, questo del ministro dell'Economia, e uno stop a tutti coloro, a partire dal segretario del Pd Matteo Renzi, che vorrebbero una manovra ambiziosa, con grandi tagli delle tasse (Irpef) e rilevanti interventi per la crescita e il sostegno ai poveri. Al momento, a Palazzo Chigi e al ministero dell'Economia si ragiona invece su una manovra che costa nel 2018 tra i 22 e i 25 miliardi di euro e dove non tutte le coperture sono state ancora individuate. Mancano all'appello ancora tra i 7 e i 10 miliardi, nonostante la manovra sarà finanziata per circa 9 miliardi da un maggior deficit rispetto a quanto previsto nel Def (Documento di economia e finanza) presentato dal governo lo scorso aprile: l'indebitamento netto per il 2018 dovrebbe infatti salire all'1,8% rispetto all'1,2% stimato nel Def, comunque ben sotto il tetto del 3% richiesto dall'Ue e in diminuzione sul deficit 2017.

Quella per il 2018 sarà dunque una legge di Bilancio di manutenzione, con qualche intervento per famiglie e imprese limitato dal «sentiero stretto», cioè dalla impossibilità di dilatare ulteriormente il deficit per non pregiudicare la diminuzione del debito pubblico in rapporto al Pil: una assoluta necessità per l'Italia, tanto più che il prossimo anno verrà meno l'acquisto dei titoli pubblici da parte della Banca centrale europea.

Il conto della manovra è presto fatto. Ci sono circa 15,2 miliardi di euro di «clausole di salvaguardia» da disinnescare per il 2018. Si tratta del maggior gettito che deriverebbe dal previsto aumento dell'Iva e delle accise, che il governo ha promesso di congelare. A questi si sommano 1,5-2 miliardi necessari per finanziare i nuovi sgravi contributivi sulle assunzioni dei giovani; altri 1,2 miliardi (oltre a quelli già stanziati) per il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici; 2 miliardi per le cosiddette spese indifferibili (missioni militari all'estero, trasferimenti alle ferrovie, eccetera); 1-1,5 miliardi per gli incentivi del piano Industria 4.0 (proroga di super e iper ammortamento, credito d'imposta sugli investimenti aggiuntivi in formazione digitale); tra 500 milioni e un miliardo per potenziare il Rei, il reddito d'inclusione per i poveri; almeno 500 milioni per le necessità delle Province (che adesso si chiamano in modo diverso ma devono continuare a gestire scuole e strade). Si tratta in tutto di 22-23 miliardi che rappresentano le esigenze minime cui far fronte. Il conto salirebbe di molto se il governo rispolverasse l'idea di tagliare l'Irpef per il ceto medio o il cuneo fiscale per tutti i lavoratori (2,5 miliardi costa ogni punto in meno di contributi). A fronte delle necessità, per ora il governo può contare su circa 9 miliardi che verranno dal maggior indebitamento; su un miliardo di tagli alla spesa; forse sull'anticipo (tecnicamente difficile) al 2018 della fatturazione elettronica tra privati e su altre misure di lotta all'evasione fiscale che potrebbero dare 2 miliardi; su 3 miliardi di maggior gettito se il Pil crescerà all'1,5% contro l'1% previsto finora. In tutto siamo intorno ai 15 miliardi. È vero, ci potrebbero essere anche altre entrate dall'asta sulle frequenze 5G (al massimo due miliardi), ma sarebbero una tantum. La manovra deve essere presentata entro metà ottobre. Per quella data i conti dovranno tornare.

Enrico Marro

Strada obbligata
Si tratterà di una legge di manutenzione, con qualche intervento per famiglie e imprese

Peso: 33%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
Telpress
Servizi di Media Monitoring

CORRIERE DELLA SERA

Dir. Resp.: Luciano Fontana
Tiratura: 393.540 Diffusione: 387.811 Lettori: 2.364.000

Sezione: POLITICA NAZIONALE

Edizione del: 04/09/17
Estratto da pag.: 1,9
Foglio: 1/2

IL NOME PER PALAZZO CHIGI

Berlusconi e la carta Tajani

di **Tommaso Labate**

Silvio Berlusconi è convinto che sarà il centrodestra a vincere le prossime elezioni e che a Forza Italia toccherà l'onere di indicare il nome del premier. Un nome sul quale il leader forzista è pronto: pensa ad Antonio Tajani.

a pagina 9

Il retroscena

Berlusconi convinto della vittoria E come premier pensa a Tajani

L'idea di puntare sul presidente del Parlamento Ue con FI primo partito del centrodestra

di **Tommaso Labate**

ROMA «Non c'è alcun dubbio. La notte delle elezioni si scoprirà che i partiti del centrodestra, uniti, saranno gli unici a poter garantire una maggioranza di governo. E visto che l'onere di indicare il nome del premier andrà a chi tra noi e la Lega avrà preso più voti, sono sicuro che toccherà a Forza Italia. E io sono già pronto...». È sincero Silvio Berlusconi quando dice di essere «ancora in campo», e con i galloni da leader, nella lunga marcia che accompagnerà il centrodestra alle elezioni politiche e anche oltre. Ed è sincero anche quando ribadisce che anche la disfida siciliana lo vedrà protagonista a sostegno del tandem Musumeci-Armao, grazie al quale ha nuovamente stretto i bulloni dell'alleanza con Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Ma quando parla, come ha fatto negli ultimi giorni, dell'indicazione del «suo» candidato premier, stavolta il leader forzista non pensa a se stesso. Dietro quel «sono già pronto», affidato a una cerchia ristrettissima di amici, c'è il Berlusconi versione king maker. Che ha ristretto la rosa forzista per Palazzo Chigi a un solo nome. Quello di Antonio Tajani.

Il dato è tratto. Il presidente del Parlamento europeo sarà il jolly con cui Berlusconi si presenterà da Mattarella nel caso in cui la somma dei parlamentari eletti da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e delle altre liste ascrivibili al centrodestra superasse l'asticella della maggioranza alla Camera e al Senato.

Nella testa dell'ex premier, che ha passato l'estate lontano dai riflettori dando in pasto ad alleati e avversari nomi decisamente improbabili (Sergio Marchionne) quando non addirittura impossibili (Mario Draghi), per adesso c'è soltanto la nomination di Tajani. Che, nel suo arco, ha quelle stesse frecce che ad Arcore considerano «indispensabili» per il compito che potrebbe attenderlo.

«È un mediatore nato», ripete di continuo Berlusconi tutte le volte che parla di lui. «Sa mettere tutti d'accordo», aggiunge.

E poi c'è la rete di relazioni costruita dentro e fuori dal Ppe negli ultimi anni passati tra Bruxelles e Strasburgo, culminati con l'elezione alla presidenza del Parlamento. Senza dimenticare, e qui si sale agli atout più importanti, il legame con Angela Merkel, la cancelliera tedesca che soltanto dopo un «miracolo diplomatico» di Tajani è tornata a sedersi allo stesso tavolo del leader forzista.

La sconfitta francese di Marine Le Pen, unita alla probabile vittoria della Merkel in Germania, ha convinto l'uomo di Arcore che il populismo anti-europeista ha il fiato elettoralmente corto. Tra l'altro, nella sua analisi, Berlusconi è confortato anche dai segnali offerti persino dal M5S, che a Cernobbio s'è mostrato col volto «non anti-europeista» di Luigi di Maio.

Così, al canto del cigno di un'estate trascorsa a limare tattiche per il presente (l'accordo in Sicilia) e strategie future (la marcia verso le elezioni), la stessa estate in cui s'è convinto che la sentenza di

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Strasburgo sulla sua riabilitazione difficilmente arriverà in tempo utile, l'ex premier ha virtualmente aperto e chiuso i giochi sulla premiership. Scegliendo, nella sua testa, l'unica persona che può tenere tutto insieme. Tajani, appunto.

Per vedere la rappresentazione plastica della nuova «svolta» berlusconiana bisognerà aspettare domenica 17 settembre. Quando il possibile king e il king maker, cioè Tajani e Berlusconi, chiuderanno la tradizionale kermesse che il primo organizza ogni anno a Fiuggi. Il titolo di quest'anno è «L'Italia e l'Europa che vogliamo».

Un occhio malizioso può notare che la comunicazione pubblica del presidente del Parlamento europeo sembra già orientata agli schemi di una campagna elettorale.

«La vita di un politico non è solo strette di mano e incontri istituzionali», si legge sul profilo Twitter in un post del primo settembre, che rimanda a una robusta galleria fotografica.

Sia come sia, nell'indicazione di quella che a tutti gli effetti è una possibile leadership, ad Arcore vogliono andare sul sicuro. La fedeltà di Tajani alla causa berlusconiana viene ritenuta a prova di bomba. Mise piede ad Arcore il 2 gennaio del 1994, quando «ancora — disse una volta — nessuno pensava che Berlusconi avrebbe vinto le elezioni». E da lì, con la testa e col cuore, non se n'è mai andato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La parola

PPE

Il Partito popolare europeo (Ppe) appartiene alla famiglia politica europeista di centro e di centro-destra che raccoglie forze moderate, cristiano-democratiche e conservatrici. È stato fondato nel 1976 da partiti cristiano-democratici, sulla base delle idee degli statisti Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer e Jean-Baptiste Nicolas Schumann. Il Ppe conta 73 forze politiche di 39 Paesi, di cui 27 membri dell'Ue. Fra i partiti figurano l'Ir in Francia, la Cdu in Germania, FI in Italia e Pp in Spagna.

Insieme

A Strasburgo Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, e Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, il 1° luglio 2017 a Strasburgo nell'ambito della cerimonia in ricordo dell'ex cancelliere tedesco Helmut Kohl, morto il 16 giugno (Reuters)

L'analisi

L'ex premier è certo che il populismo anti Europa abbia ormai ovunque il fiato corto

Le tappe

Tra i fondatori degli azzurri

1 Antonio Tajani, 64 anni, romano. Giornalista politico, è stato nel 1994 tra i fondatori di Forza Italia. Nel primo governo Berlusconi ha ricoperto l'incarico di portavoce della presidenza del Consiglio

La carriera Ue da commissario

2 Parlamentare europeo, nel 2008 subentra a Franco Frattini e assume il ruolo di commissario Ue per i Trasporti. Dal 2010 al 2014 è invece commissario Ue all'Industria

La presidenza del Parlamento

3 Esponente di punta del Partito popolare europeo, di cui dal 2002 è uno dei vicepresidenti, il 17 gennaio 2017 viene eletto con 351 voti presidente del Parlamento europeo. Succede a Martin Schulz

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
Telpress Servizi di Media Monitoring

la Repubblica
Dir. Resp.: Mario Calabresi
Tiratura: 289.219 Diffusione: 339.543 Lettori: 2.355.000
Sezione: POLITICA NAZIONALE
Edizione del: 04/09/17
Estratto da pag.: 8
Foglio: 1/2

IL CASO/ LE IPOTESI ALLO STUDIO DI PALAZZO CHIGI

Con la no tax area allargata benefici fiscali fino a 800 euro

VALENTINA CONTE

ROMA. Prende piede l'ipotesi di estendere lo *no tax area* da 8 mila a 10 mila euro. A beneficiarne sarebbero 2,3 milioni di italiani in più, tra lavoratori e pensionati. Per loro l'Irpef sarebbe azzerata, dunque niente tasse. Con un beneficio medio di 670 euro all'anno (da un minimo di circa 450 a un massimo di 800 euro). E una spesa per le casse dello Stato giudicata non del tutto proibitiva: 1,8 miliardi, secondo le prime proiezioni. Ecco perché i tecnici di Palazzo Chigi continuano a lavorare al dossier. Nonostante l'altolà arrivato ieri dal ministro dell'Economia Padoan: «Le risorse limitate richiedono un loro uso selettivo».

Il cantiere della prossima finanziaria non si è ancora ufficialmente aperto. E l'obiettivo ribadito sia dal premier Gentiloni che dallo stesso Padoan è di mettere a punto «una legge di Bilancio che non faccia danni». Ovvero non mandi all'aria i conti pubblici. D'altro canto, l'elenco delle richieste anche in chiave elettorale - di qui a metà ottobre quando sarà spedita a Bruxelles - rischia di appesantire il conto finale della manovra, che già ora sembra poter eguagliare quota 25 miliardi, toccata l'anno passato.

I giovani sono la priorità, dice Padoan. Poi ci sono le misure per la povertà. Gli incentivi alle imprese (il pacchetto Industria 4.0). Le risorse per rinnovare il contratto degli statali. I piccoli ritocchi all'Ape sociale, così da favorire l'anticipo alla pensione di donne e lavoratori in difficoltà. Senza contare le richieste del ministro dell'Istruzione Fedeli (più soldi ad insegnanti e atenei). Del ministro della Giustizia Orlando (completamento degli organici nei tribunali). Del ministro per il Sud, De Vincenti (2 miliardi per il credito di imposta).

Si vedrà cosa scegliere e cosa lasciare. Ma l'intervento fiscale a favore di pensionati e lavoratori comincia a scalare la lista delle priorità. Non solo perché sarebbe una promessa mantenuta, oltretutto facile da comunicare: quella fatta dall'allora premier Renzi nel 2015 di abbassare, come ultimo atto di legislatura, l'Irpef (dopo casa e imprese). Ma anche perché andrebbe a favorire redditi molto bassi. Oggi gli incapienti, ovvero coloro che si trovano sotto la soglia degli 8 mila euro di reddito annuo, sono oltre 7 milioni: non pagano tasse e non hanno ricevuto gli 80 euro. Grazie all'intervento del governo, il numero di contribuenti a Irpef zero si alzerebbe, sfiorando i 10 milioni totali.

Il beneficio per i singoli non sembra trascurabile: 440-480 euro circa all'anno per lavoratori e pensionati con 9 mila euro di reddito e 740-820 euro con 10 mila euro di reddito. I fortunati metterebbero in tasca non solo l'Irpef, ma anche le addizionali comunali e regionali. Balzelli che per i redditi bassi pesano quasi quanto l'imposta madre, quella sul reddito. E che verrebbero così azzerati.

Il costo per lo Stato salirebbe e non di poco se a giovarsi della *no tax area* allargata fosse tutta la curva dell'Irpef - seppur con vantaggi decrescenti per 27 milioni di contribuenti - fino ai 55 mila euro di reddito. Servirebbero 4 miliardi in più e il conto totale sfiorerebbe i 6 miliardi. Troppi. E tra l'altro in grado di assicurare un risparmio medio di soli 185 euro all'anno alle fasce medio-alte. Il gioco non vale la candela, né contabile, né elettorale.

Ecco perché il faro di Palazzo Chigi è ora puntato più in basso. Alzare la *no tax area* da 8 mila a 10 mila euro è un'idea buona. In continuità con analoghi interventi fatti per i pensionati nel 2015 e nel 2016. Motivo in più per insistere.

La spesa toccherebbe 1,8 miliardi. Ma il Tesoro frena: risorse limitate, ci vuole un uso selettivo

Vantaggi maggiori per i pensionati dall'azzeramento di Irpef e addizionali

Simulazioni No Tax Area

Lavoratore dipendente ■ Pensionato

Reddito	IRPEF dovuta attuale con no tax area 8.174 euro			IRPEF dovuta con innalzamento no tax area a 10 mila euro			Beneficio innalzamento no tax area
	IRPEF nazionale	Addizionali regionali e comunali IRPEF	**Totale IRPEF dovuta**	IRPEF nazionale	Addizionali regionali e comunali IRPEF	**Totale IRPEF dovuta**	
Lavoratore dipendente							
9 Mila €	235 €	207 €	**442 €**	0 €	0 €	**0 €**	**442 €**
10 Mila €	510 €	230 €	**740 €**	0 €	0 €	**0 €**	**740 €**
Pensionato							
9 Mila €	274 €	207 €	**481 €**	0 €	0 €	**0 €**	**481 €**
10 Mila €	587 €	230 €	**817 €**	0 €	0 €	**0 €**	**817 €**

PENSIONATI
Le prime simulazioni sulla *no tax area* ampliata a 10 mila euro rivelano che i pensionati incasserebbero un beneficio maggiore rispetto ai lavoratori dipendenti, perché oggi possono contare su detrazioni più basse

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
Telpress Servizi di Media Monitoring

Numero contribuenti con reddito da lavoro dipendente e pensione per scaglioni

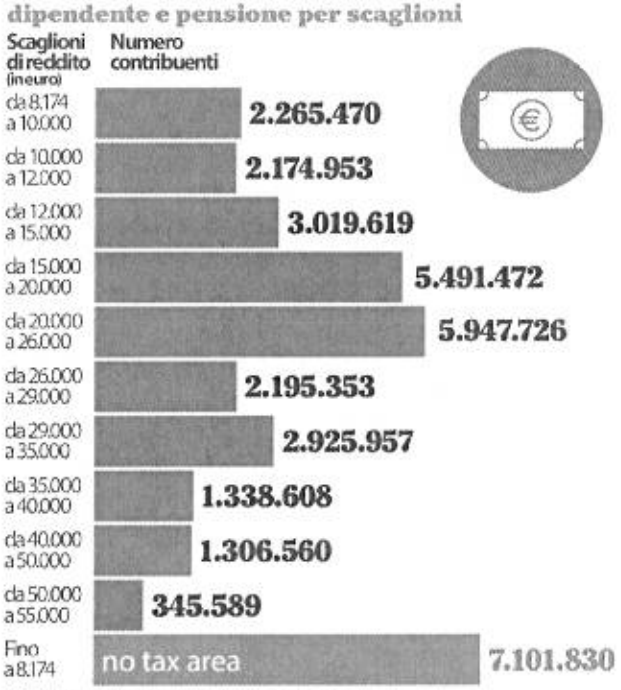

Fonte: elaborazioni su dati del ministero Finanze

Peso: 46%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

Telpress Servizi di Media Monitoring

la Repubblica
Dir. Resp.: Mario Calabresi
Tiratura: 289.219 Diffusione: 339.543 Lettori: 2.355.000
Sezione: POLITICA NAZIONALE
Edizione del: 04/09/17
Estratto da pag.: 18
Foglio: 1/2

"La mafia si batte uniti" omaggio a Dalla Chiesa di Grasso e Mattarella

FOTO: OLAPRESSE

Anche i tre figli a Palermo per il ricordo 35 anni dopo Tensione per le associazioni tenute lontano dalla lapide

ALESSANDRA ZINITI

PALERMO. «Qualcuno due mesi fa ha tolto la bandiera, al solito, e io la rimetto. Vediamo chi la vince». Davanti alla lapide che ricorda l'assassinio di suo padre, della giovane moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di scorta Domenico Russo, trucidati 35 anni fa da un commando di Cosa nostra, Rita Dalla Chiesa arriva con un tricolore ripiegato in mano. È la sua personalissima battaglia contro chi, in via Isidoro Carini, a due passi dall'enclave mafiosa del Borgo Vecchio, non perde occasione per vandalizzare una delle tappe più importanti della via crucis palermitana che ricorda le tante vittime cadute per mano mafiosa.

Ieri, a 35 anni dalla strage, i figli del generale Dalla Chiesa, riuniti tutti a Palermo, si sono ritrovati accanto i vertici delle istituzioni: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha deposto una corona di fiori del Quirinale, il presidente del Senato Piero Grasso, il ministro dell'Interno Marco Minniti, il comandante generale dell'Arma Tullio Del Sette, ma anche tutte le autorità locali. Mattarella si è intrattenuto brevemente con Rita, Simona e Nando Dalla Chiesa e ha partecipato alla messa di suffragio celebrata nella chiesa della caserma intitolata a Dalla Chiesa. In via Carini anche la vedova Filomena e i due figli Dino e Toni dell'agente Domenico Russo, morto a 31 anni dopo 13 giorni di agonia dopo esser stato gravemente ferito nell'agguato in cui tentò di rispondere al fuoco dei killer con la sua pistola d'ordinanza.

Una cerimonia-lampo ma blindatissima per la presenza del Capo dello Stato e dei massimi vertici istituzionali che ha provocato la protesta della piccola folla che si era radunata in via Isidoro Carini per la commemorazione. L'invalicabile cordone delle forze dell'ordine ha tenuto i cittadini lontani dalla lapide fino a quando le autorità non hanno lasciato la strada. Solo allora la gente, tra cui molti rappresentanti di associazioni e familiari di vittime della mafia, alzando un cartello su cui era scritto "Noi, gli uomini e le donne di Dalla Chiesa" ha potuto avvicinarsi. Momenti di tensione a cui ha dato voce Umberto Santino, presidente del Centro Impastato: «Noi siamo impegnati da cinquant'anni contro la mafia. Abbiamo sostenuto il generale Dalla Chiesa quando qui era isolato, ed è stato isolato in primo luogo dalle autorità. Ai cittadini palermitani è stato impedito di partecipare».

Per la prima volta il ricordo del generale Dalla Chiesa è andato oltre la cerimonia di via Carini con la "festa dell'onestà" in diversi punti della città a cui hanno partecipato centinaia di persone. «Ricordare Carlo Alberto Dalla chiesa a 35 anni dalla sua morte non significa solo tributare il giusto onore ad uno straordinario esempio di competenza professionale e dedizione alle istituzioni — ha detto il presidente del Senato Piero Grasso — Serve, soprattutto, a rafforzare la consapevolezza che la lotta alla criminalità organizzata può avere successo solo se si uniscono e collaborano le migliori forze di tutto il paese».

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
Telpress Servizi di Media Monitoring

LE TAPPE

LE PRIME INCHIESTE
Nel 1966 Carlo Alberto Dalla Chiesa viene trasferito in Sicilia alla guida della Legione carabinieri
Si trova ad indagare su importanti delitti di mafia e redige il cosiddetto "rapporto dei 114"

I CENTO GIORNI
A maggio 1982 viene inviato a Palermo dal governo.
Gli vengono promessi poteri speciali per combattere Cosa nostra ma il prefetto vive un sostanziale isolamento da parte delle istituzioni

LA STRAGE
La sera del 3 settembre 1982 il prefetto viene sorpreso in macchina con la moglie Emanuela Setti Carraro
Muoiono sul colpo, l'agente Domenico Russo muore 13 giorni dopo

L'omaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla lapide che ricorda la strage di via Carini

Peso: 39%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

Telpress Servizi di Media Monitoring

la Repubblica
Dir. Resp.: Mario Calabresi
Tiratura: 289.219 Diffusione: 339.543 Lettori: 2.355.000
Sezione: POLITICA NAZIONALE
Edizione del: 04/09/17
Estratto da pag.: 1,8
Foglio: 1/2

Padoan ottimista "Ripresa solida adesso partono gli investimenti"

> Ma è allarme vertenze 200mila posti a rischio

CERNOBBIO (COMO). La ripresa è duratura, «ha anche componenti strutturali». Così il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan al Forum Ambrosetti a Cernobbio. «Non c'è la bacchetta magica, servono misure coerenti tra loro». E aggiunge che ora è il momento di riforme e investimenti. Intanto, l'autunno si annuncia caldo con 166 aziende in difficoltà e 200mila posti di lavoro a rischio.

CONTE, PATUCCHI E PULEDDA ALLE PAGINE 8 E 9

Padoan: la ripresa durerà ma ora è il momento delle riforme innovative

Il ministro a Cernobbio: non c'è la bacchetta magica, necessarie misure coerenti tra loro. "Ci sono le opportunità, vanno colte"

DALLA NOSTRA INVIATA
VITTORIA PULEDDA

CERNOBBIO. «Lo stato dell'economia che la prossima legislatura eredita è sicuramente migliore di quello che questa legislatura ha ereditato dalla precedente: non credo che questo risultato sia solo merito della ripresa della domanda mondiale». Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, parla a Cernobbio, al Forum Ambrosetti.

Il merito, sottinteso, è anche del governo, in termini di riforme (Padoan ricorda gli interventi strutturali sui mercati finanziari, sulle banche, sui nuovi prodotti di risparmio individuali, i Pir, sulle misure fiscali). Aiuta il contesto, la ripresa economica. «C'è una forte componente ciclica - ricorda Padoan - e non solo da noi. Ma la componente strutturale sta crescendo», mettendo le basi per ridisegnare un nuovo percorso: per ridurre gli squilibri, di cui aveva parlato il giorno prima anche il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni («È il nostro Totti», ha detto il ministro) «bisogna avere una visione complessiva del Paese»; non c'è «la bacchetta magica, ma servono una serie di misure coerenti tra loro» e soluzioni innovative. Poi il monito: «C'è una finestra di opportunità, c'è un clima economico e politico che lo consente e se non la si coglie, il Paese non sta fermo, torna indietro. Il prossimo governo, al di là di quello che farà questo, do-

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
075-139-680
Telpress Servizi di Media Monitoring

vrà proseguire». La stessa fine del programma di sostegno della Bce con il quantitative easing deve essere uno «stimolo ad andare avanti con la politica delle riforme strutturali».

Padoan si rivolge ad un parterre di imprenditori, economisti e politici, alla vigilia della presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, il Def, attesa tra il 20 e il 27 settembre; immediatamente a seguire la legge di Bilancio. Con le inevitabili trattative con Bruxelles, per contenere la correzione del deficit strutturale.

Il ministro ricorda, ancora una volta, che «le risorse restano limitate e il sentiero è stretto». Su questo punto incassa i complimenti di Mario Monti ma anche una richiesta di precisazioni da parte dell'ex premier su una simulazione degli effetti recessivi del "Salva Italia" (del 2011) amplificati da una crisi del credito bancario, che verrà in parte riesposta nella Nota di aggiornamento al Def.

Nelle parole di Padoan ci sono tante aperture: sul finanziamento degli investimenti «vedremo se sarà possibile fare qualche passo avanti»; subito dopo, in un botta e risposta con il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, parla di incentivi per l'occupazione giovanile: «Possiamo anche valutare di mettere in discussione le procedure di spesa del passato». Poi ricorda il percorso fatto, anche con una riforma della finanza che «rafforzi l'economia reale». Anche grazie ad alcune misure (per esempio le garanzie statali) «i terribili Npl, l'incubo delle notti dei finanzieri, si stanno lentamente ma decisamente sciogliendo» mentre il sistema bancario «ha auspicabilmente messo da parte focolai di crisi che erano individuali ma con potenzialità sistemiche».

Intanto si avvina l'appuntamento per sciogliere i nodi della partita Stx-Fincantieri: l'11 settembre il ministro incontrerà il suo omologo francese, Bruno Le Maire, che due giorni fa aveva ribadito la volontà di «trovare un compromesso». Ieri Padoan ha ribadito che «perdere la maggioranza» per Fincantieri «sarebbe difficile da giustificare».

LA SQUADRA

Il Totti del nostro governo è il presidente Gentiloni

IL FUTURO

La prossima legislatura erediterà uno stato economico migliore

Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan al Forum Ambrosetti di Cernobbio

Peso: 1-6%,8-45%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

075-139-683

Telpress Servizi di Media Monitoring